GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000000000000000000000

ESTRATTO D	AL PROCESSO	VERBALE DELLA SI	EDUTA DEL	1 6 GEN. 2	001
	=====	=======================================	=======	===	
ADDI' 16 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:					
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Giorgio Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore " " "	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Giulio Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria Marco	Assessore " " a "
ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio GuccioneOMISSIS					
ASSENTI:	DELI	eberazione nº 4	5	-	

OGGETTO:

— OPERAZIONE M CARTO LARIZZAZIONE DI CREMTI

FUTURI RELATIVI ALLE RISORSE A CARICO DELLO STATO PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANI
ZI DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1,
LETT. 9 DELLA L. 30/6/1999 M. 130 FINALIZZATA AL PARZIALE RIPIANAMENTO DEI DISA
VANZI DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



OGGETTO:

operazione di cartolarizzazione di crediti futuri relativi alle risorse a carico dello Stato per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge 30 aprile 1999, n. 130, finalizzata al parziale ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore alle Politiche di Bilancio, Programmazione e Coordinamento Risorse Comunitarie;

VISTA

la Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" ("L.130/99"), ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a);

VISTO

l'articolo 42 della Legge Regionale n. 2. del 12.01. di assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 ("assestamento"), che autorizza la Giuna Regionale ad acquisire le risorse necessarie per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito, anche mediante operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99;

VISTA

la DGR n 2527 del 12/12/2000 con la quale la Giunta Regionale ha sottoposto al Consiglio Regionale la proposta di legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 ("bilancio 2001"), ed in particolare l'articolo 5, comma 6 di detta proposta di legge, con il quale si confermano per l'esercizio 2001 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari;

My

VISTA

la L.R. n ..3... del 12.01.2001. ("esercizio provvisorio") per l'anno 2001;

VISTA

la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ("Legge Finanziaria 2000") che ha determinato in complessivi 13.000 miliardi di Lire (6.713 milioni di Euro) gli importi da iscriversi nei fondi speciali di cui all'articolo 11 bis della Legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si

prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002 a favore delle Regioni e a parziale copertura dei disavanzi pregressi del Servizio Sanitario Regionale ("Fondi per la Sanità"), come risulta dalla Tabella A allegata alla L. 488/99;

VISTA

La Tabella A della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Legge Finanziaria 2001"), che, in relazione ai Fondi per la Sanità come sopra definiti, riporta per le annualità 2001e 2002 rispettivamente 7.000 e 6.000 miliardi di lire;

VISTA

la comunicazione del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/5.9936 del 3/7/2000, con la quale si raccomanda che 12.000 dei 13.000 miliardi di Lire siano destinati come segue:

- in relazione ai disavanzi formatisi nel periodo anteriore al 1995, complessivi 2.262 miliardi di Lire (1.170 milioni di Euro), di cui 506 miliardi di Lire (261 milioni di Euro) a favore della Regione Lazio;
- in relazione ai disavanzi formatisi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, complessivi 4.238 miliardi di Lire (2.188 milloni di Euro), di cui 872 miliardi di Lire (450 milioni di Euro) a favore della Regione Lazio;
- in relazione ai disavanzi formatisi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, complessivi 5.500 miliardi di Lire (2.840 milioni di Euro), di cui 538 miliardi di Lire (279 milioni di Euro) a favore della Regione Lazio;

e che i restanti 1.000 miliardi di Lire (516 milioni di Euro) rimangano a disposizione per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà e siano distribuiti in base a quanto proposto dai Presidenti delle Regioni secondo criteri da concordare; la Regione Lazio, sulla base degli accordi risultanti dal verbale della seduta del 3 agosto 2000 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome (Conferenza Permanente Stato/Regioni), stima di ricevere circa 275 miliardi di lire (142 milioni di Euro), in relazione al peso del disavanzo residuo di competenza del Lazio rispetto ai disavanzi residui totali;

CONSIDERATO quindi che l'ammontare dei crediti attesi, in relazione alla copertura da parte dello Stato della quota a proprio carico dei disavanzi pregressi del Sistema



Sanitario, ammonta per la Regione Lazio a complessivi 2.192 miliardi di lire (1.132 milioni di Euro) ("i Crediti");

VISTO

il verbale della seduta del 3 agosto 2000 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome (Conferenza Permanente Stato/Regioni) nel quale, fra l'altro, il Ministero del Tesoro, il Ministero della Sanità, le Regioni e le Province Autonome hanno convenuto che le somme di cui sopra saranno erogate alle Regioni in attuazione di un disegno di legge che preveda:

- la possibilità di una liquidazione in acconto del 50% delle disponibilità entro tre mesi dall'approvazione del disegno di legge,
- che l'erogazione del saldo sia condizionata alla copertura da parte delle Regioni della quota a proprio carico;

CONSIDERATO necessario un intervento regionale che renda, in tempi rapidi, disponibili per il Sistema Sanitario Regionale le somme stanziate dallo Stato, al fine di migliorare la situazione finanziaria e di o ssa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

CONSIDERATO che ad oggi non vi è ancora certezza sui tempi di pagamento da parte dello Stato dei Crediti e che tali Crediti sono futuri in quanto sorgeranno solo nel momento in cui il disegno di legge di cui sopra sarà approvato;

CONSIDERATO che la Regione ha già negli anni trascorsi ha autorizzato le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria con i propri tesorieri per far fronte alle esigenze di cassa del Servizio Sanitario Regionale, al costo pari all'Euribor + 0,50%;

CONSIDERATO che l'operazione di cartolarizzazione consente di ottenere una riduzione significativa degli importi da corrispondere per interessi, rispetto a dette operazioni di anticipazione di tesoreria;

VISTA

la DGR n. 615 del 29/2/2000 con cui la Giunta Regionale ha deliberato di effettuare una operazione di cartolarizzazione al fine di rendere disponibili per le

Il Direttora del Dipartimento Economia e Finanza

X

Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del Lazio le somme a carico dello Stato relative alla parziale copertura dei disavanzi pregressi;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere alcune delle caratteristiche di massima dell'operazione approvata dalla citata DGR 615/2000, anche in considerazione delle valutazioni scaturite dagli incontri con la Banca d'Italia;

CONSIDERATA in particolare l'opportunità di perfezionare l'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L. 130/99 e cioè tramite l'erogazione da parte di una società-veicolo par la cartolarizzazione, di cui all'articolo 3 della L. 130/99, di un finanziamento a tasso fisso a favore della Regione, da rimborsare in via prioritaria utilizzando i pagamenti dei Crediti provenienti dallo Stato, piuttosto che, come inizialmente previsto, tramite la cessione dei Crediti stessi nei confronti dello Stato;

CONSIDERATO inoltre di portare l'ammontare dell'operazione da 1.700 miliardi di Lire (878 milioni di Euro), indicato nella ci[†] ta DGR 615/2000, a 1.936 miliardi di Lire (1.000 milioni di Euro), a fronte di Crediti stimati in 2.192 miliardi di lire (1.132 milioni di Euro), alla luce degli atti sopra citati nel frattempo intervenuti;

PRESO ATTO che, a seguito dell'ingresso del Mediocredito Centrale S.p.A. nel Gruppo Bancaroma, quale risultato della procedura di privatizzazione del Mediocredito stesso, decisa dal Governo italiano e conclusasi con l'aggiudicazione definitiva alla Banca di Roma S.p.A., la "Funzione finanza d'impresa" della Banca di Roma, che segue le operazioni di cartolarizzazione, è stata in data 14 luglio 2000 concentrata presso il Mediocredito Centrale;

VISTA

la lettera del 31 marzo 2000 con la quale Merrill Lynch indica alla Regione la società CARTESIO S.r.l. ("Cartesio") quale veicolo, autorizzato dall'Ufficio Italiano dei Cambi ad effettuare operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, e che di conseguenza, ai sensi della predetta legge, potrà erogare il finanziamento alla Regione, utilizzando la provvista ricavata dalla emissione degli strumenti finanziari da collocare sul mercato dei capitali, anche internazionale;

Il Direttore del pipartimento Economia e Finanza

A

CONSIDERATA la necessità, a tal fine, di stipulare un contratto di finanziamento con Cartesio, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;

CONSIDERATA l'opportunità di stipulare un contratto di mandato irrevocabile di pagamento con il tesoriere regionale a beneficio di Cartesio, al fine di

- far trasferire direttamente dallo Stato, per il tramite dei Ministero del Tesoro, al tesoriere regionale e quindi a Cartesio le somme pagate dallo Stato a valere sui Crediti, a titolo di rimborso del finanziamento, fino a concorrenza dell'importo di 1.936 miliardi di lire (1.000 milioni di Euro), ovvero
- accantonare e trasferire a Cartesio i fondi necessari per il rimborso del finanziamento da parte della Regione, nella misura in cui i Crediti non fossero pagati in tutto o in parte dallo Stato, nei termini contrattualmente previsti;

VISTI

i termini e le condizioni del finanziamento, come risultanti dalla bozza di contratto di finanziamento ("Contratto"), allegata alla prese 'e delibera sotto la lettera "A", che contiene in allegato, fra l'altro, la bozza di mandato irrevocabile di pagamento;

VISTA

la L.127/97;

DELIBERA

1) Di realizzare, con l'affiancamento di Merrill Lynch e Mediocredito Centrale, in linea con quanto precedentemente deliberato, una operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 130/99 nell'ambito della quale Cartesio, quale veicolo autorizzato ad effettuare operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, erogherà alla Regione un finanziamento di 1.000 milioni di Euro utilizzando i proventi di una emissione di strumenti finanziari sul mercato dei capitali; il finanziamento sarà rimborsato dalla Regione, quanto alla quota capitale, trasferendo, fino a concorrenza dell'importo finanziato, i pagamenti provenienti dallo Stato per la parziale copertura dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della Il Directore del Dipartimento Economia e Finanza

Legge Finanziaria 2000 e della Legge Finanziaria 2001, in relazione a quanto richiamato nelle premesse, per un ammontare complessivo atteso dei Crediti pari a 2.192 miliardi di Lire (1.132 milioni di Euro).

L'operazione di cartolarizzazione è strutturata come segue:

- ♦ Cartesio e la Regione stipulano un contratto di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
 - Ammontare complessivo: 1.000 milioni di Euro (1.936 miliardi di Lire), di cui:
 - Una parte verrà depositata, come da indicazioni delle agenzie di *rating*, in un conto a nome di Cartesio ("Conto Interessi e Spese") ed utilizzata, secondo l'ordine di priorità definito negli allegati del Contratto, per far fronte alle spese stimante dell'operazione di cartolarizzazione ("Ammontare delle Spese"), quantificate in misura non superiore all'uno per mille dell'importo del finanziamento, oltre alla commissione di collocamento degli strumenti finanziari pari allo 0,375% dell'emissione, come da preventivo indicativo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", e per pagare gli interessi dovuti sul finanziamento ("Ammontare degli Interessi"), che verranno calcolati tenuto conto:
 - (i) degli interessi dovuti sugli strumenti finanziari emessi da Cartesio secondo i livelli di tasso che verranno determinati in linea con le condizioni prevalenti del mercato al momento del lancio dei predetti strumenti finanziari,
 - (ii) della operazione di swap di tasso di interesse che verrà conclusa da Cartesio con la Merrill Lynch;
 - La residua parte sarà erogata alla Regione ("Proventi del Finanziamento").
 - Durata: due tranches di pari importo, con scadenze rispettivamente a 18 (diciotto) mesi
 più un giorno e 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione.
 - Tasso di Interesse: tasso fisso determinato alla data del lancio degli strumenti finanziari emessi da Cartesio sulla base del contratto di swap fra Merrill Lynch e Cartesio, in funzione del tasso di interesse variabile applicabile su detti strumenti, che sarà pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine pari al massimo allo 0,20% (media delle due tranches), o più elevato in caso di mancato esercizio da parte della Regione della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi della Clausola Risolutiva Unilaterale prevista nel Contratto stesso e di seguito illustrata.
 - Pagamento Interessi: gli interessi sul finanziamento erogato da Cartesio vengono
 corrisposti dalla Regione in via anticipata, a garanzia degli investitori, tramite il
 versamento sul Conto Interessi dell'Ammontare degli Interessi.





- Pagamento Spese: le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione e quelle previste fino al rimborso del finanziamento (Ammontare delle Spese) vengono pagate dalla Regione tramite il versamento sul Conto Interessi e Spese, alla data di erogazione del finanziamento.
- Rimborso: il rimborso del finanziamento sarà effettuato in via prioritaria con i pagamenti che la Regione riceverà dallo Stato a fronte dei Crediti.
 Qualora, a tre mesi dalla scadenza di ciascuna tranche, lo Stato non avesse pagato somme sufficienti al rimborso della tranche in scadenza, la Regione si impegna ad attivarsi per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad effettuarne il pagamento.
- Compensazione: qualora, per effetto di compensazione con eventuali debiti della Regione nei suoi confronti, lo Stato dovesse pagare alla Regione un importo inferiore rispetto al valore dei Crediti, ovvero non dovesse effettuare alcun pagamento, la Regione sarà tenuta a corrispondere a Cartesio, entro 3 mesi dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, un importo pari a quello per il quale è stata effettuata la compensazione.
- Clausola risolutiva unilaterale: qualora il tasso di interesse variabile applicabile sugli stementi finanziari emessi da Cartesio risulti superiore all'Euribor a tre mesi + 0,20% (media delle due tranches), la Regione può unilateralmente risolvere il Contratto ("Clausola Risolutiva Unilaterale").
- Mandato Irrevocabile di Pagamento: al fine di tutelare Cartesio e gli acquirenti degli strumenti finanziari, la Regione stipulerà un contratto di mandato irrevocabile di pagamento con il proprio tesoriere e a beneficio di Cartesio (il cui testo in bozza è allegato al Contratto), in base al quale:
 - il tesoriere trasferirà direttamente su un conto intestato a Cartesio ("Conto di Riscossione") i pagamenti effettuati dallo Stato alla Regione a fronte dei Crediti, fino a concorrenza dell'importo di 1.936 miliardi di lire (1.000 milioni di Euro);
 - il tesoriere accantonerà e trasferirà a Cartesio i fondi necessari per il rimborso del finanziamento da parte della Regione, nella misura in cui i Crediti non fossero pagati in tutto o in parte dallo Stato e nei termini contrattualmente previsti.
- Cartesio, al fine di costituire la provvista necessaria per concedere detto finanziamento alla Regione, emette strumenti finanziari; l'emissione avrà le seguenti caratteristiche:
 - Ammontare: Euro 1.000.000.000;

, e del Diparlimento Economia e Finanta

Rimborso: due tranches di pari importo con scadenze rispettivamente a 18 (diciotto)
 mesi più un giorno e a 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione;



- Tasso di Interesse: tasso variabile, pari a Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di un margine pari al massimo allo 0,20% (tasso medio delle due tranches), o più elevato, in caso di mancato esercizio da parte della Regione della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi della Clausola Risolutiva Unilaterale prevista nel Contratto stesso;
- Rating: rilasciato da Moody's e Fitch, pari rispettivamente a Aa3 e A+.
- A seguito dell'emissione dei sopra menzionati strumenti finanziari e con i proventi relativi, Cartesio eroga a favore della Regione il finanziamento di 1.000 milioni di Euro, attraverso, da un lato, il deposito sul Conto Interessi e Spese dell'Ammontare degli Interessi e dell'Ammontare delle Spese, a copertura degli interessi che la Regione deve riconoscere a Cartesio sul finanziamento e delle Spese dell'operazione di cartolarizzazione e, dall'altro, con l'erogazione alla Regione dei Proventi del Finanziamento. Cartesio contestualmente alla predetta operazione conclude con la Merrill Lynch un contratto di swap di tasso di interesse al fine di convertire il pagamento del tasso variabile ai detentori degli strumenti finanziari in un tasso fisso per la Regione, consentendo in tal modo la predeterminazione dell'Ammontare degli Interessi.
- Le somme depositate sul Conto di Riscossione, rappresentate dai pagamenti sui Crediti che saranno effettuati dallo Stato nel corso della vita dell'operazione, saranno investite in titoli idonεi, secondo quanto indicato nell'apposito documento allegato al Contratto ed i relativi proventi saranno riconosciuti alla Regione con le modalità indicate nel Contratto stesso.
- Qua'ora sul Conto di Riscossione risultino accantonate somme sufficienti a rimborsare la quo a capitale dei titoli in essere, gli importi in esubero dovranno essere versati alla Regione con cadenza non superiore ai 15 (quindici) giorni.
- Dobo il rimborso della seconda ed ultima tranche di strumenti finanziari, <u>le somme residue</u> sul Conto di Riscossione, comprese quelle derivanti dal Conto Interessi e Spese non l'ilizzate nella operazione di cartolarizzazione, <u>dovranno essere ritrasferite da Cartesio alla Itegione</u>.
- 2) Di stipulare un contratto di finanziamento con Cartesio (Contratto), secondo lo schema allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta.
- 3) Li stipulare un contratto di mandato irrevocabile di pagamento, secondo lo schema allegato al Contratto, nell'acribito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta.

- 4) Di autorizzare il pagamento di cui all'allegato B alla presente deliberazione, oltre alle commissioni di collocamento pari allo 0,375% dell'emissione, attraverso le detrazione di detti importi dal finanziamento;
- 5) Di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad apportare, in sede di negoziazione e stipula di tali contratti, tutte le modifiche che fossero necessarie od opportune ai testi allegati in bozza alla presente delibera, ed in particolare ad esercitare la facoltà di risolvere il contratto concessa alla Regione secondo quanto previsto nella Clausola Risolutiva Unilaterale, su conforme indicazione dell'Assessore alle Politiche di Bilancio, Programmazione e Coordinamento Risorse Comunitarie. L'operato del Direttore del Dipartimento vincolerà la Regione, con promessa di tenere per rato e valido tale operato.
- 6) Di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare tutti gli altri contratti accessori all'operazione di cartolarizzazione che si rendessero necessari o opportuni al fine di tutelare la Regione, fra i quali a titolo esemplificativo l'Accordo di Gestione della Liquidità. L'operato del Direttore del Dipartimento vincolerà la Regione, con promessa di tenere per rato e valido tale operato.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

17 GEN. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 45
DEL . 1.6 GEN. 2001

Our

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il [...]

TRA

1. la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 Roma, codice fiscale n. [...], in persona del Dott. Guido Magrini, Direttore del Dipartimento Economia e Finanza e come tale debitamente autorizzato a firmare per la Regione Lazio (la "Regione");

Е

2. la Cartesio S.r.l., con sede legale in Via Pontaccio 10, 20121 Milano, iscritta al Registro delle Imprese al numero [001710], autorizzata dall'Ufficio Italiano dei Cambi il 29 marzo 2000 a concludere operazioni di cartolarizzazione con il numero di autorizzazione [] e registrata nell'elenco generale degli intermediari finanziari detenuto dall'UIC con il numero 31422, codice ABI 323980, codice fiscale n. 06000391000, in persona del Sig./Dott. [...], nella propria qualità di legale rappresentante debitamente autorizzato della Cartesio S.r.l. (il "Finanziatore").

PREMESSO CHE:

- (A) <u>Disavanzi del servizio sanitario</u>. Storicamente gli importi assegnati dallo Stato italiano alle regioni italiane (le "Regioni") per pagare i costi del servizio sanitario gestito dalle Regioni sono stati insufficienti, il che ha determinato disavanzi per la spesa sanitaria in quasi tutte le Regioni.
- (B) Accantonamento. Nella Legge Finanziaria per il 2000 (come di seguito definita) determinati importi sono stati iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 11 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002 a favore delle Regioni e a parziale copertura dei disavanzi pregressi del servizio sanitario. Nella Legge Finanziaria per il 2001 (come di seguito definita) determinati importi sono stati iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 11 bis della legge 5

Ng

u J

agosto 1978, n. 468 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003 a favore delle Regioni a parziale copertura dei disavanzi pregressi del servizio sanitario.

- (C) <u>Cartolarizzazione.</u> In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. (a) della Legge 30 aprile 1999, n.130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), la Regione intende concludere il presente Contratto come parte di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti Futuri (come di seguito definiti).
- (D) <u>Il Finanziatore e i Titoli</u>. Il Finanziatore è una società veicolo costituita in conformità ai requisiti della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Finanziatore finanzierà l'erogazione del Finanziamento (come di seguito definito) alla Regione con i ricavi dell'emissione dei Titoli (come di seguito definiti).
- (E) <u>Il Finanziamento</u>. Nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione brevemente descritta nei paragrafi da (A) fino a (C) di cui sopra, il Finanziatore intende rendere disponibile alla Regione e alla Regione intende prendere in prestito dal Finanziatore, subordinatamente ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, un finanziamento a medio termine da restituirsi prioritariamente a mezzo della Riscossione dei Crediti (come di seguito definiti).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Definizioni e Interpretazione

1.1 <u>Definizioni.</u> Nel presente Contratto, in aggiunta ai termini sopra definiti, i seguenti termini avranno il significato accanto agli stessi specificato:

Per "Accordo di Sottoscrizione" si intende l'accordo tra il Finanziatore ed i *Managers* per la emissione, la sottoscrizione e il pagamento dei Titoli.

Per "Accordo tra Tesoro e Regioni" si intende l'accordo tra il Ministero del Tesoro, il Ministero della Sanità e le Regioni del 3 agosto 2000, nell'ambito della Conferenza Permanente Stato Regioni, con cui il Governo italiano si è impegnato a presentare un

progetto di legge per l'utilizzo di Lire 13.000 miliardi iscritti nella tabella A della Legge Finanziaria per il 2000 al fine di consentire la contrazione di finanziamenti con oneri a carico dei bilanci regionali per la copertura dei Disavanzi residui, che preveda la possibilità di una liquidazione da parte dello Stato in acconto del 50% delle disponibilità entro tre mesi dalla approvazione del disegno di legge ed il pagamento del residuo 50% subordinatamente alla contrazione da parte delle Regioni del finanziamento della quota di Disavanzi eventualmente rimasta a loro carico.

Per "Agente di Calcolo" si intende l'Agente di Calcolo con riferimento ai Titoli quale nominato nel Trust Deed.

Per "Assegnazione alla Regione Lazio" si intende l'importo complessivo di Lire 2.192 miliardi (Euro 1.132 milioni) che dovranno essere ricevuti dalla Regione quale sua quota di spettanza dei Fondi per la Sanità che si prevede siano divisi come segue:

- (a) Lire 506 miliardi (Euro 261 milioni) per il periodo precedente al 1995;
- (b) Lire 872 miliardi (Euro 450 milioni) per il periodo dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1997 incluso;
- (c) Lire 539 miliardi (Euro 279 milioni) per il periodo dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 incluso; e
- (d) Lire 275 miliardi (Euro 142 milioni) dall'importo da assegnare secondo quanto potrà essere proposto dalla Conferenza Permanente Stato Regioni, così come stimato in base agli importi dei Disavanzi residui.

Per "Auto-finanziamento" si intende il finanziamento da parte della Regione della parte dei suoi disavanzi non coperti dall'Assegnazione alla Regione Lazio.

Per "Avviso del Margine" si intende l'avviso da parte del Finanziatore, per il tramite del Senior Lead Manager, alla Regione del (i) Margine per la Serie 1, (ii) del Margine per la Serie 2 e (iii) della media aritmetica dei Margini, in conformità alle disposizioni della clausola 2.3.

ner of

ler

Per "Avviso di Risoluzione" si intende l'avviso della Regione al Finanziatore, da inviarsi nella forma contenuta nell'Allegato 2 a mezzo fax, con cui si risolve il presente Contratto in conformità alla clausola 2, la quale comunicazione dovrà essere firmata dai rappresentanti autorizzati della Regione.

Per "Banca del Conto di Riscossione" si intende la Chase Manhattan Bank [].

Per "Banche di Riferimento" si intendono [_____]

Per "Co-lead Manager" si intende il Mediocredito Centrale, appartenente al Gruppo Banca di Roma, nella sua qualità di partecipante al sindacato di collocamento dei Titoli.

Per "Comunicazione del Ministero della Sanità" si intende la comunicazione da parte del Ministero della Sanità ai Presidenti delle Regioni e al Ministro del Tesoro del 3 luglio 2000 nella quale il Ministro della Sanità, tra le altre, raccomandava che i Fondi per la Sanità fossero assegnati dallo Stato italiano alle Regioni nei seguenti importi con riferimento ai Disavanzi maturati durante i seguenti periodi:

- (a) per il periodo precedente al 1995, una somma complessiva di Lire 2.262 miliardi (Euro 1.170 milioni);
- (b) per il periodo dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1997 incluso, una somma complessiva di Lire 4.238 miliardi (Euro 2.188 milioni);
- (c) per il periodo dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 incluso, Lire 5.500 miliardi (Euro 2.840 milioni).

Per "Conferenza Permanente Stato-Regioni" si intende la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Per "Conto di Riscossione" si intende il conto bancario detenuto dal Finanziatore presso la Banca del Conto di Riscossione su base fiduciaria e su cui sarà creato un gravame a favore del Fiduciario ed a beneficio dei portatori dei Titoli, nel quale saranno depositati di volta in volta le Riscossioni dei Crediti e gli eventuali pagamenti degli Importi Mancanti e da cui

be

lee.

saranno prelevati gli importi necessari per il rimborso della Tranche 1 e della Tranche 2 in conformità con i termini del presente Contratto.

Per "Conto Interessi e Spese" si intende il conto detenuto da [...] in nome del Finanziatore nel quale l'Importo. Anticipato degli Interessi e l'Importo delle Spese sarà depositato alla Data di Erogazione.

Per "Contratto" si intende il presente Contratto, insieme con le premesse e gli Allegati e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per "Contratto di Swap" si intende l'accordo tra [la Merrill Lynch Capital Market Bank] come controparte ed il Finanziatore, in conformità al quale il Finanziatore pagherà, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, o, a seconda del caso, riceverà dalla controparte, la differenza tra il Tasso Fisso e il tasso variabile pagabile dal Finanziatore in relazione ai Titoli.

Per "Contratto per la Gestione della Liquidità" si intende il contratto tra il Gestore della Liquidità, il Finanziatore e la Regione ai sensi del quale il Gestore della Liquidità gestirà gli investimenti in Titoli Idonei degli importi di volta in volta accreditati nel Conto di Riscossione e nel Conto Interessi e Spese.

Per "Crediti" si intende (i) quel dato ammontare di crediti futuri che ci si attende siano pagati dai Fondi per la Sanità da parte del Debitore in favore della Regione come Assegnazione alla Regione Lazio; e (ii) quell'ammontare di crediti futuri che nel futuro saranno attribuiti alla Regione o che staranno per essere pagati dal Debitore alla Regione prelevandoli dai Fondi per la Sanità.

Per "Data del Lancio" si intende la data in cui i Titoli sono stimati ed appaiono per la prima volta sullo Schermo Reuters per l'offerta.

Per "Data di Emissione" si intende la data nella quale i Titoli sono emessi.

Per "Data di Erogazione" si intende la data nella quale il Finanziamento è erogato alla Regione in conformità alla clausola 2e tale, data dovrà coincidere con la Data di Emissione.



 b_{ν}

Per "Data di Pagamento degli Interessi" si intende [], [...], [] e [....] per ciascun anno a partire dal [] 2001.

Per "Data di Rimborso" si intende, a seconda di ciò che il contesto può richiedere, o la Data di Rimborso della Tranche 1 oppure la Data di Rimborso della Tranche 2.

Per "Data di Rimborso della Tranche 1" si intende [agosto] 2002, la data di scadenza dei Titoli della Serie 1.

Per "Data di Rimborso della Tranche 2" si intende [febbraio 2004, la data di scadenza dei Titoli della Serie 2.

Per "Disavanzi" si intende i disavanzi del servizio sanitario accumulati a livello regionale fino al 31 dicembre 1999 compreso.

Per "**Debitore**" si intende lo Stato italiano che agisce attraverso il Ministero del Tesoro, nella sua qualità di debitore dei Crediti.

Per "**EURIBOR**" si intende:

- (A) la media aritmetica delle quotazioni per l'offerta alle banche primarie (arrotondate alla quarta cifra decimale con un arrotondamento del mezzo punto verso l'alto) per i depositi in Euro per quel periodo che potrà essere selezionato dal Finanziatore sull'Euro Zone Inter-bank market che appaiono sullo Schermo Telerate alla pagina 248 al fine di esporre quelle informazioni o, se quel servizio cessa di esporre quelle date informazioni, comunque quella pagina che fornisca quelle informazioni su un servizio equivalente (oppure, se ve n'è più d'uno, quella che è approvata per iscritto dal Fiduciario per sostituire il Monitor Telerate) (lo "Screen Rate") alle o all'incirca alle 11.00 (orario di Lussemburgo) alla data che precede di due Giorni Lavorativi l'inizio di ogni relativo periodo; o
- (B) se lo Screen Rate non è disponibile in quel momento per quei depositi Euro, allora il tasso per il relativo periodo sarà la media aritmetica (arrotondata alla quarta cifra

rue &

J. J.

ber

decimale con un arrotondamento del mezzo punto verso l'alto) dei tassi comunicati all'Agente di Calcolo su sua richiesta da parte di ciascuna delle Banche di Riferimento quale tasso al quale i depositi Euro per quel periodo in un importo rappresentativo sono offerti dalla Banca di Riferimento alle banche primarie sull'Euro-Zone Inter-bank market alle o all'incirca alle 11.00 (orario di Lussemburgo) alla data rilevante. Se in una qualsiasi di tali date, soltanto due delle Banche di Riferimento forniscono tali quotazioni per l'offerta all'Agente di Calcolo il relativo tasso dovrà essere determinato, come in precedenza indicato, sulla base delle quotazioni per l'offerta di quelle Banche di Riferimento che forniscono tali quotazioni. Se, a ciascuna di tali date, solo una delle Banche di Riferimento fornisce all'Agente di Calcolo la quotazione offerta, l'Agente di Calcolo dovrà immediatamente consultare il Fiduciario e il Finanziatore al fine di individuare concordemente una ulteriore banca che fornisca i dati di tale quotazione o di tali quotazioni all'Agente di Calcolo (la cui banca è nell'opinione del Fiduciario la banca più appropriata a tale fine) e il tasso di interesse per il periodo in questione dovrà essere determinato, come precedentemente detto, sulla base delle quotazioni offerte di tali banche secondo quanto convenuto. Se nessuna banca è concordemente individuata oppure nessuna banca così concordemente individuata fornisce tali quotazioni, allora il tasso per il periodo relativo sarà il tasso in vigore nell'ultimo periodo precedente, al quale il paragrafo (A) della presente definizione dovrà applicarsi.

Per "Euro" si intende la valuta unica introdotta negli stati membri della Comunità Europea che adottarono la valuta unica in conformità al Trattato di Roma del 25 marzo 1957, come modificato, tra gli altri, dal Single European Act del 1986 e dal Trattato dell'Unione Europea del 7 febbraio 1997.

Per "Evento di Accelerazione e Risoluzione" si intende ciascuno degli eventi specificati alla clausola 11 e per "Evento di Potenziale Accelerazione e Risoluzione" si intende ogni evento che può divenire (con il decorso del tempo, il preavviso, l'effettuazione di una qualche determinazione in virtù del presente Contratto o con la combinazione di tali elementi) un Evento di Accelerazione e di Risoluzione.

Per "Fiduciario" si intende [la Chase Manhattan Bank] nella sua qualità di fiduciario in virtù del Trust Deed.

rue &

Per "Finanziamento" si intende la somma degli importi di capitale della Tranche 1 e della Tranche 2.

Per "Fondi di Pari Valuta" si intendono i fondi immediatamente disponibili liberamente trasferibili denominati nella valuta specificata.

Per "Fondi per la Sanità" si intendono i fondi per Lire 13.000 miliardi (Euro 6.713 milioni) stanziati dalla Finanziaria per il 2000 per il triennio 2000-2002 per ridurre i Disavanzi delle Regioni e successivamente nuovamente stanziati per il biennio 2001-2002 dalla Legge Finanziaria per il 2001.

Per "Gestore della Liquidità" si intende The Chase Manhattan Bank [] nella sua qualità di gestore di investimenti con riferimento agli importi di volta in volta accreditati nel Conto di Riscossione e nel Conto per gli Interessi e le Spese.

Per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno (diverso dal sabato e la domenica) nel quale le banche in Roma, Londra e Lussemburgo sono aperte per affari e nel quale il Sistema Trans-europeo Automatizzato per i Pagamenti in Tempo Reale (Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System) è aperto.

Per "Gravame" si intende ogni ipoteca, pegno, vincolo, gravame (*charge*), cessione in garanzia, diritto di prelazione, escludendo peraltro i mandati irrevocabili di pagamento.

Per "Impegno del Finanziatore" si intende l'impegno del Finanziatore ad erogare il finanziamento alla Data di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto.

Per "Importo Anticipato di Interessi" si intende un importo in Euro rappresentativo dell'importo degli interessi al Tasso Fisso calcolato sull'importo capitale del Finanziamento, il cui importo dovrà essere calcolato dal Senior Lead Manager e comunicato alla Regione dal Finanziatore tramite il Senior Lead Manager [nell'Avviso del Margine] [alla Data o prima della Data del Lancio].

rue &

Per "Importo di Spese" si intende (i) l'importo di Euro 1 milione, che rappresenta le spese dell'operazione a carico della Regione in relazione all'Operazione di Cartolarizzazione, fino alla Data di Scadenza della Serie 2 compresa e (ii) l'importo pari allo 0.375% dell'importo nominale dei titoli emessi a titolo di commissione di collocamento.

Per "Importo Mancante" si intende (i) la differenza risultante tra il saldo a credito del Conto di Riscossione e la somma di Euro 500.000.000 alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante od alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante e (ii), la differenza risultante a qualsiasi altra data tra il saldo a credito del Conto di Riscossione e l'importo capitale complessivo di tutti i Titoli in essere a tale data, nei casi previsti alle clausole 8.1, 8.2 e 12.

Per "Indebitamento Rilevante" si intende ogni indebitamento per denaro preso in prestito da parte della Regione ed ogni garanzia data dalla Regione per il denaro preso in prestito da altri soggetti (o altra obbligazione condizionata in relazione a ciò) (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che sia o meno rappresentato da titoli quotati).

Per "Legge Finanziaria per il 2000" si intende la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in conformità alla quale una somma complessiva di Lire 13.000 miliardi (Euro 6.713 milioni) è stata stanziata per ridurre i disavanzi pregressi delle Regioni, di cui Lire 5.000 miliardi (Euro 2.582 milioni) sono stati stanziati nel bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e Lire 3.000 miliardi (Euro 1.549 milioni) sono stati stanziati nel bilancio dello Stato per l'anno 2002.

Per "Legge Finanziaria per il 2001" si intende la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 in conformità alla quale una somma complessiva di Lire 13.000 miliardi (Euro 6.713 milioni) è stata stanziata per ridurre i disavanzi pregressi delle Regioni, di cui Lire 7.000 miliardi (Euro 3.615 milioni) sono stati stanziati nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 e Lire 6.000 miliardi (Euro 3.098 milioni) sono stati stanziati nel bilancio dello Stato per l'anno 2002.

Per "Legislazione Richiesta" si intende la legge emanata sulla base del Progetto di Legge dallo Stato italiano.

Per "Managers" si intendono, collettivamente, il Senior Lea

il Co-lead Manager.

rue }

Per "Mandato Irrevocabile di Pagamento" si intende il mandato irrevocabile di pagamento tra la Regione Lazio, il Tesoriere Regionale ed il Finanziatore nella forma del Mandato Irrevocabile di Pagamento allegata al presente Contratto come Allegato 3.

Per "Margini" si intende, collettivamente, il Margine per la Serie 1 e il Margine per la Serie 2.

Per "Margine per la Serie 1" si intende il margine fisso in aggiunta all'EURIBOR [3 mesi] e che si applicherà ai Titoli della Serie 1 da fissarsi alla Data del Lancio o prima della Data del Lancio e comunicata dal Finanziatore alla Regione nell'Avviso del Margine.

Per "Margine per la Serie 2" si intende il margine fisso in aggiunta all'EURIBOR [3 mesi] e che si applicherà ai Titoli della Serie 2 da fissarsi alla Data del Lancio o prima della Data di Lancio e comunicati dal Finanziatore alla Regione nell'Avviso del Margine.

Per "Ministero del Tesoro" si intende il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.


Per "Operazione di Cartolarizzazione" si intende l'operazione costituita dal Finanziamento con ricorso ai Crediti Futuri in conformità al presente Contratto e l'emissione dei Titoli quali contemplati dall'art. 7 (1) (a) della Legge sulla Cartolarizzazione.

Per "Periodo di Tempo" si intende il periodo a partire dalla Data di Erogazione e a finire alla Data di Rimborso della Tranche 2.

Per "Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante" si intende la data che precede di due Giorni Lavorativi la Data di Rimborso della Tranche 1.

Per "Prospetto Informativo" si intende ogni prospetto informativo preliminare, insieme con il prospetto informativo finale, approvati dalla Regione e utilizzati dal Finanziatore e dai Gestori in connessione con l'offerta e il collocamento dei Titoli.





Per "Progetto di Legge" si intende il progetto di legge riguardante le modalità ed i termini per l'erogazione dei Fondi per la Sanità, che lo Stato italiano si è impegnato a presentare nei termini indicati nell'Accordo tra Tesoro e Regioni subordinatamente a quelle eventuali modifiche che potranno essere introdotto in sede legislativa.

Per "Ricavi dell'Emissione" si intende l'ammontare complessivo dei ricavi che il Finanziatore ottiene dalla emissione dei Titoli.

Per "Ricavi del Finanziamento" si intende l'importo capitale del Finanziamento erogato alla Regione dal Finanziatore alla Data di Erogazione, meno l'Importo Anticipato di Interessi, calcolato con riferimento a tale importo, e l'Importo di Spese.

Per "Riscossioni di Crediti" si intende ciascuno e tutti i pagamenti effettuati di volta in volta dalla, o per conto della, Regione in relazione ai Crediti.

Per "Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante" si intende la data che precede di due Giorni Lavorativi la Data di Rimborso della Tranche 2.

Per "Senior Lead Manager" si intende Merrill Lynch International nella sua qualità di coordinatore del sindacato di collocamento dei Titoli.

[Per "Tassa sulle Entrate Nette Globali" di una persona si intende una tassa (diversa da una ritenuta o deduzione da qualsiasi pagamento) imposta su tale persona da qualsiasi autorità competente su:

- (a) le entrate, i profitti o i guadagni netti di tale persona nel mondo; o
- (b) tali entrate, profitti o guadagni che potessero sorgere od essere collegati ad un territorio ove è residente, ovvero nel quale si trova il suo ufficio principale.]

Per "Tasso Fisso" si intende il tasso annuo d'interesse stabilito nel Contratto di Swap quale parametro per il calcolo dei pagamenti che il Finanziatore deve effettuare in virtù del Contratto di Swap, che corrisponde al tasso di interesse pagabile dalla Regione ai sensi della clausola 4.

rue t

Per "Tasso Soglia" si intende, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996, il tasso effettivo globale medio quale risulta dall'ultima rilevazione del Ministro del Tesoro pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Per "Termini e Condizioni dei Titoli" si intendono i termini e le condizioni dei Titoli come stabilite nel Prospetto Informativo e contenute nel Trust Deed.

Per "Tesoriere Regionale" si intende la Banca di Roma o ogni altra banca che potrà agire in futuro come tesoriere della Regione.

Per "Titoli" si intendono, complessivamente, i Titoli della Serie 1 e i Titoli della Serie 2 emessi dal Finanziatore al fine di finanziare l'erogazione del Finanziamento da parte del Finanziatore in favore della Regione.

Per "Titoli della Serie 1" si intendono i titoli asset backed emessi ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione per un importo pari a Euro 500.000.000 a tasso variabile con scadenza [agosto 2002] da essere emessi dal Finanziatore alla Data di Emissione.

Per "Titoli della Serie 2" si intendono titoli asset backed emessi ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione per un importo di Euro 500.000.000 a tasso variabile con scadenza [febbraio 2004] da essere emessi dal Finanziatore alla Data di Emissione.

Per "Titoli Idonei" si intende ogni titolo di debito od altro strumento finanziario emesso da, o il cui pagamento tempestivo è garantito da, un Governo di un Paese, entità sovranazionali od enti locali, che abbia almeno un rating sul lungo termine rilasciato rispettivamente da Moody's Investment Service e Fitch IBCA, ed una scadenza non successiva al terzo Giorno Lavorativo precedente la Data di Rimborso della Tranche 1 e della Tranche 2 a seconda del caso.

Per "**Tranche 1**" si intende una parte del Finanziamento, pari ad Euro 500.000.000, che dovrà essere restituita da parte della Regione al Finanziatore alla Data di Rimborso della Tranche 1 e maturerà interessi al Tasso Fisso.

rue A

Per "Tranche 2" si intende una parte del Finanziamento, pari ad Euro 500.000.000, che dovrà essere restituita dalla Regione al Finanziatore alla Data di Rimborso della Tranche 2 e maturerà interessi al Tasso Fisso.

Per "Trust Deed" si intende l'atto costitutivo dei Titoli e concluso tra il Fiduciario ed il Finanziatore.

1.2 Interpretazione.

Nel presente Contratto, a meno che il contesto non richieda diversamente, le parole riportate al singolare includeranno il plurale e vice-versa; le persone includeranno le persone giuridiche; i riferimenti ai mesi vanno intesi come riferimenti ai mesi di calendario in conformità al calendario Gregoriano; l'indice e le intestazioni delle clausole sono solo per convenienza e non incidono sul significato della clausola stessa; i riferimenti effettuati nel presente Contratto ad ogni eventuale accordo, licenza o altro strumento saranno considerati includere riferimenti a tale Contratto, licenza o altro strumento come modificato o sostituito di volta in volta; i riferimenti alle clausole o agli Allegati sono riferimenti, rispettivamente, alle clausole o agli allegati al presente Contratto e i riferimenti alla Regione, al Finanziatore o ad ogni altra parte, ove pertinenti, saranno considerati come riferimenti a o comprensivi, come opportuno, dei loro rispettivi successori nel titolo e cessionari autorizzati.

2. Il Finanziamento

- 2.1 <u>Il Finanziamento</u>. Il Finanziatore conviene di erogare alla Regione e la Regione conviene di prendere in prestito dal Finanziatore, subordinatamente ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, un finanziamento a medio termine da restituirsi per la parte capitale prioritariamente a mezzo della Riscossione dei Crediti.
- 2.2 <u>Finanziamento dell'Impegno del Finanziatore ed Erogazione</u>. Il Finanziatore finanzierà l'Impegno attraverso l'emissione di Titoli. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive all'erogazione del Finanziamento previste nella clausola 8 e nell'Allegato 1, immediatamente dopo l'emissione dei Titoli e subordinatamente a tale emissione, il Finanziatore, erogherà l'intero ammontante del Finanziatore alla Regione (i)

me &

depositando l'Importo Anticipato di Interessi e l'Importo per le Spese sul Conto Interessi e Spese e (ii) pagando i Ricavi del Finanziamento nel conto della Regione che la Regione avrà a tal fine indicato.

2.3 <u>Finalità del Finanziamento e Utilizzo dei Ricavi</u>. Il Finanziatore rende il Finanziamento disponibile alla Regione nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione. La Regione sarà libero di utilizzare i Ricavi del Finanziamento nel modo che riterrà più opportuno e il Finanziatore non avrà responsabilità circa l'impiego dei fondi rivenienti dal Finanziamento alla Regione e né gli potrà essere richiesto di monitorare detto impiego.

2.4 Opzione della Regione di Risolvere il presente Contratto prima del Lancio dei Titoli.

- (i) Consegna dell'Avviso del Margine. Il Finanziatore, che opera attraverso il Senior Lead Manager, comunicherà alla Regione telefonicamente, comunicazione seguita immediatamente da una conferma scritta spedita via fax, prima di mezzogiorno del giorno immediatamente precedente quello fissato per il Lancio dei Titoli, (i) il Margine per la Serie 1, (ii) il Margine per la Serie 2, e (iii) la media aritmetica dei Margini, mediante consegna alla Regione dell'Avviso del Margine.
- (ii) Risoluzione da parte della Regione. Se la media aritmetica dei Margini fissati nell'Avviso del Margine è più alta dello 0,20%, la Regione può, nella sua sola ed esclusiva discrezione, risolvere il presente Contratto entro 24 ore dal momento della ricezione dell'Avviso del Margine via fax dal Finanziatore per il tramite del Senior Lead Manager dell'Avviso di Risoluzione, per effetto del quale il presente Contratto sarà automaticamente risolto e non produrrà alcun effetto, non si procederà al Lancio dei Titoli e né la Regione né il Finanziatore saranno più considerati responsabili ciascuno nei confronti dell'altro in relazione al presente Contratto ad eccezione delle obbligazioni della Regione di cui alla clausola 13.
- (iii) Condizione di Risoluzione Unilaterale. Le disposizioni della presente clausola 2.3 costituiscono una condizione di risoluzione unilaterale (condizione unilaterale risolutiva) e sono poste nell'esclusivo interesse e per il beneficio della Regione.

Og

ren J



(iv) Mantenimento in vigore del presente Contratto. Se la media aritmetica dei Margini previsti nell'Avviso del Margine è inferiore o uguale a 0,20%, o se la Regione omette di consegnare l'Avviso di Risoluzione entro il periodo di tempo stabilito nel paragrafo (ii), si procederà al lancio dei Titoli e il presente Contratto resterà in pieno vigore ed efficacia in conformità ai suoi termini.

3. Rimborso e Pagamento Anticipato

- 3.1 Rimborso. La Tranche 1 e la Tranche 2 dovranno essere rimborsate dalla Regione al Finanziatore alla Data di Rimborso della Tranche 1 e alla Data di Rimborso della Tranche 2 attraverso le Riscossioni degli Crediti in conformità alla presente clausola 3.1 e, ad eccezione di eventuali diritti del Finanziatore che potrebbero espressamente sorgere nei confronti della Regione dal presente Contratto, il Finanziatore avrà ricorso primario solo sulle Riscossioni dei Crediti al fine di ottenere il rimborso del Finanziamento. In conformità al Mandato Irrevocabile di Pagamento tutte le Riscossioni dei Crediti, fino ad un importo globale pari alla somma degli importi capitali residui della Tranche 1 e della Tranche 2, saranno depositate dal Tesoriere Regionale direttamente nel Conto di Riscossione e saranno accumulate nel Conto di Riscossione. Tutti gli importi accreditati nel Conto di Riscossione dovranno essere impiegati dal Finanziatore di volta in volta in conformità ai termini e alle condizioni dei Titoli.
- 3.2 Le Riscossioni dei Crediti non costituiscono un Pagamento Anticipato del Finanziamento. Nonostante il fatto che il Conto di Riscossione sia un conto del Finanziatore, gli importi che si cumulano nel Conto di Riscossione saranno detenuti dal Finanziatore a titolo di pegno irregolare come collateralizzazione in contanti a garanzia dell'obbligo della Regione di rimborsare la Tranche 1 e la Tranche 2 rispettivamente alla Data di Rimborso della Tranche 1 e alla Data di Rimborso della Tranche 2, e non dovranno essere considerati quali pagamenti anticipati del Finanziamento. L'importo capitale della Tranche 1 e della Tranche 2 sarà ridotto solo contestualmente all'impiego degli importi accreditati nel Conto di Riscossione per il pagamento dell'importo capitale dei Titoli della Serie 1 in circolazione o dei Titoli della Serie 2, a seconda del caso rispettivamente alla Data di Rimborso della Tranche 1 e alla Data di Rimborso della Tranche 2. Nonostante quanto precede, (i) si riterrà che la Regione abbia adempiuto ai propri obblighi relativi al rimborso della Tranche 1 e della Tranche 2 nei limiti del saldo accreditato nel Conto di Riscossione di volta in volta e (ii) se, a

rue J

15

Ou

seguito di un'eventuale risoluzione o pagamento anticipato del Finanziamento, la Regione abbia pagato un eventuale Importo Mancante esistente nel Conto di Riscossione cosicché l'importo accreditato nel Conto di Riscossione sia almeno uguale all'importo capitale dei Titoli in circolazione, gli importi accreditati nel Conto di Riscossione dovranno essere impiegati per ridurre a zero l'importo capitale del Finanziamento da pagare in virtù del presente Contratto.

3.3 Estratto conto del Conto di Riscossione. La Banca presso cui è aperto il Conto di Riscossione dovrà ricevere istruzioni dal Finanziatore per consegnare alla Regione, al Gestore di Cassa e al Tesoriere Regionale un estratto conto dei guadagni e del saldo accreditato sul Conto di Riscossione (i) immediatamente su richiesta da parte di ciascuna di tali parti, (ii) con una frequenza almeno mensile, e (iii) alle 10.00 orario di Roma alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante e alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante. La Banca del Conto di Riscossione riceverà istruzioni dal Finanziatore per consegnare la dichiarazione richiesta entro il termine previsto al punto (iii) di cui sopra al Tesoriere Regionale mediante messaggio SWIFT ed alla Regione mediante fax.

4. Interessi

- 4.1 <u>Maturazione degli Interessi</u>. Gli interessi matureranno al Tasso Fisso sulla Tranche 1 e sulla Tranche 2 durante il periodo in cui ciascuna Tranche è in essere.
- 4.2 <u>Pagamento degli Interessi</u>. Ad eccezione degli interessi su pagamenti scaduti in conformità alla clausola 4.3, tutte le obbligazioni della Regione in relazione al pagamento di interessi sul Finanziamento dovranno essere soddisfatte con il trasferimento al Conto Interessi e Spese dell'Importo Anticipato degli Interessi alla Data dell'Erogazione come indicata nella clausola 2.1. A ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, il Finanziatore garantirà che gli importi accreditati nel Conto Interessi e Spese siano utilizzati per effettuare i pagamenti di interessi con riferimento ai Titoli ai sensi del Contratto di Swap.
- 4.3 <u>Interessi su Pagamenti Scaduti</u>. Nell'ipotesi di non ricezione da parte del Finanziatore alla data stabilita di alcuna somma dovuta dalla Regione in virtù del presente Contratto (o alla

16

rue of

data del provvedimento di condanna al pagamento di qualsiasi somma dovuta dalla Regione in virtù di un provvedimento emesso da qualsiasi corte in relazione al presente Contratto), la Regione dovrà, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio di cui disponga il Finanziatore, pagare, su richiesta, gli interessi sulla somma scaduta dalla data di scadenza (o dalla data della sentenza) fino alla data dell'effettivo pagamento, sia prima sia dopo la sentenza, al tasso EURIBOR più il Margine per la Serie 1 o il Margine per la Serie 2, a seconda del caso, più l'1,0% per anno o, se più basso, (ma solo nel limite in cui gli interessi per il ritardato pagamento siano soggetti allo standard anti-usura in conformità alla legge applicabile), il Tasso Soglia.

- 4.4 <u>Valuta di Pagamento.</u> Tutti gli interessi dovranno essere pagati in Euro e matureranno di giorno in giorno e dovranno essere computati sulla base di un anno di 360 giorni e per il numero effettivo di giorni decorsi.
- 4.5 Determinazioni Decisive con riferimento ai Titoli. Ciascuna determinazione adottata in virtù del presente Contratto dal Senior Lead Manager per conto del Finanziatore o dall'Agente di Calcolo in conformità ai Termini e alle Condizioni dei Titoli riguardante il tasso di interesse di mora applicabile o il periodo di calcolo degli interessi, a seconda del caso, sarà definitiva e vincolante per la Regione nei limiti in cui, in conformità ai Termini e alle Condizioni dei Titoli, essa sia vincolante per il Finanziatore nella sua qualità di emittente dei Titoli e dovrà essere comunicata alla Regione dal Finanziatore immediatamente dopo che il Finanziatore ne abbia ricevuto comunicazione in conformità ai Termini e alle Condizioni dei Titoli.

5. Pagamenti

- 5.1 <u>Conto per i Pagamenti</u>. Tutti i pagamenti che devono essere effettuati da parte della Regione nei confronti del Finanziatore dovranno essere effettuati, entro le 10.00 nel luogo in cui il Conto di Riscossione è detenuto, sul Conto di Riscossione in Euro con Fondi di Pari Valuta alla Data di Rimborso ovvero alle date di cui alla clausola 6.3.
- 5.2 <u>Divieto di Compensazione, di Domande Riconvenzionali, o Imposte</u>. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Regione nei confronti del Finanziatore in virtù del presente Contratto dovranno essere effettuati senza possibilità di eccepire compensazioni o domande riconvenzionali, e libere e al netto da ogni imposta presente o futura e senza deduzione in

en J

/ Cen

considerazione di ogni presente o futura tassa di qualsiasi natura che possa essere imposta diversa da qualsiasi Tassa sulle Entrate Nette Globali del Finanziatore, a meno che la Regione non sia obbligato per legge ad effettuare un pagamento soggetto a tale Tassa. Ogni Tassa, ad eccezione delle Tassa sulle Entrate Nette Globali del Finanziatore, sarà pagata dalla Regione per proprio conto prima della data in cui ad essa si applichino le sanzioni. Qualora qualsiasi pagamento dovesse essere assoggettato a una qualche tassa, e le disposizioni dell'ultimo precedente periodo non potessero avere efficacia o non dovessero consentire al Finanziatore di ricevere effettivamente un importo uguale all'intero importo previsto in virtù del presente Contratto, la Regione dovrà pagare al Finanziatore quegli importi aggiuntivi che siano necessari per garantire al Finanziatore di ricevere un importo netto in Euro uguale all'intero ammontare che esso avrebbe ricevuto qualora il pagamento non fosse stato soggetto al tale Tassa, diversa da ogni Tassa sulle Entrate Nette Globali del Finanziatore. La Regione dovrà consegnare al Finanziatore al più presto possibile dopo ciascun pagamento di tali tasse da parte della Regione, una prova soddisfacente al Finanziatore (incluse le relative ricevute del pagamento delle Tasse) che tale Tassa sia stata debitamente versata all'Autorità competente.

- 5.3 Opzione della Regione di Rimborso Anticipato. Se la Regione deve pagare al Finanziatore importi aggiuntivi ai sensi della clausola 5.2, la Regione può rimborsare anticipatamente il Finanziamento, nel suo intero ammontare, alla Data di Pagamento degli Interessi che cada almeno quindici (15) giorni dopo la data in cui la Regione debba pagare tali importi aggiuntivi. Nel caso in cui la Regione intenda effettuare tale rimborso anticipato, ne dovrà dare avviso scritto al Finanziatore con un termine preventivo di almeno quindici giorni e comunque non più tardi di trenta giorni dopo che la Regione debba pagare tali importi aggiuntivi al Finanziatore.
- 5.4 <u>Pagamenti dovuti in Giorni Non-Lavorativi</u>. Qualora qualsiasi pagamento di cui al presente Contratto sia dovuto in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la data prevista per il pagamento sarà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo nello stesso mese di calendario, o in mancanza, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
- 5.5 Impiego dei Pagamenti. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto, ogni pagamento effettuato dalla o per conto della Regione al Finanziatore dovrà essere versato sul Conto di Riscossione e dovrà essere utilizzato dal Conto di Riscossione in conformità alle

My rue &

priorità per i pagamenti dal Conto di Riscossione secondo l'ordine di cui all'Allegato 4 e che corrisponde all'ordine di pagamento previsto nei Termini e Condizioni dei Titoli.

6. Regresso nei confronti della Regione

- 6.1 Mandato Irrevocabile di Pagamento. La Regione, alla Data del Lancio o prima della Data del Lancio, come autorizzato dalla delibera n. [...] del [...] della Giunta della Regione, e sulla base dell'accordo di tesoreria concluso tra la Regione e il Tesoriere Regionale il 19 settembre 1996 (l'"Accordo di Tesoreria"), stipulerà un Mandato Irrevocabile di Pagamento con il Tesoriere Regionale e con il Finanziatore, ai sensi del quale alla Data di Erogazione e subordinatamente alla erogazione del Finanziamento la Regione conferirà irrevocabilmente al Tesoriere Regionale l'incarico di (i) trasferire sul Conto di Riscossione tutte le Riscossioni dei Crediti fino ad un importo equivalente all'importo globale in linea capitale dei Titoli emessi, e (ii) di accantonare determinati importi prelevati dai fondi disponibili della Regione al pagamento sul Conto di Riscossione di qualsiasi Importo Mancante in conformità alla clausola 6.3. Il Mandato Irrevocabile di Pagamento non limiterà (i) il diritto della Regione di sostituire il Tesoriere Regionale in qualsiasi momento, a condizione, tuttavia, che la sostituzione del Tesoriere Regionale non divenga effettiva fino a quando il Tesoriere Regionale sostituto non sia stato vincolato dai termini del Mandato Irrevocabile di Pagamento o sia stato concluso un nuovo Mandato Irrevocabile di Pagamento negli stessi termini e condizioni del Mandato Irrevocabile di pagamento o (ii) non limiterà la facoltà del Finanziatore di cedere in garanzia in favore dei portatori dei Titoli i suoi diritti ed interessi nel Mandato Irrevocabile di Pagamento.
- 6.2 <u>Riscossioni in Eccesso</u>. Qualora, in qualsiasi momento, l'importo a credito del Conto di Riscossione sia superiore all'importo complessivo in linea capitale dei Titoli in essere (per qualsiasi ragione ivi compresa la produzione di frutti sui Titoli Idonei, trasferimenti dal Conto Interessi e Spese o pagamenti effettuati a titolo di rimborso anticipato o per effetto di un evento di accelerazione del Finanziamento depositato su detto Conto), tale eccedenza dovrà essere pagata dal Conto di Riscossione e restituita alla Regione. Tale pagamento eventuale di importi dal Conto di Riscossione dovrà essere effettuato alla prima scadenza rappresentata dal giorno 15 ovvero dall'ultimo giorno di ciascun mese.
- 6.3 Obbligazione della Regione con riferimento all'Importo Mancante sul Conto di Riscossione.



we of

li

- (i) Comunicazione da parte della Banca del Conto di Riscossione dell'Importo Mancante Atteso. Se, alla data che precede di tre mesi ciascuna Data di Rimborso, l'importo accreditato nel Conto di Riscossione è inferiore all'importo capitale globale dei Titoli che saranno dovuti ed esigibili a quella Data di Rimborso, la Banca del Conto di Riscossione dovrà dare notizia alla Regione e al Tesoriere Regionale, con una copia per il Finanziatore, di tale fatto indicando l'Importo Mancante.
- (ii) Obbligazione della Regione di Procurare i Fondi per Pagare l'Importo Mancante. Immediatamente dopo la ricezione di tale avviso, la Regione dovrà adottare ogni misura che si riveli necessaria o preferibile per garantire che alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante o alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante, a seconda del caso, esso avrà la disponibilità dei fondi richiesti per pagare nel Conto di Riscossione l'Importo Mancante come indicato dalla Banca del Conto di Riscossione e come previsto dalla clausola 6.3 (iii) di seguito.
- (iii) Pagamento da parte della Regione dell'Importo Mancante. Alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante e alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante, la Regione depositerà, con valuta alla Data di Rimborso rilevante, il relativo Importo Mancante nel Conto di Riscossione.
- (iv) Rimborso alla Regione dell'Importo Mancante. Se, dopo il pagamento da parte della Regione dell'eventuale Importo Mancante come indicato nel paragrafo (iii), ma alla successiva Data di Rimborso o precedentemente ad essa, ulteriori Riscossioni dei Crediti siano depositati nel Conto di Riscossione, la Banca del Conto di Riscossione dovrà restituire alla Regione un importo equivalente a quello minore tra l'Importo Mancante così pagato dalla Regione e l'importo di tali Riscossioni di Crediti entro [5] Giorni Lavorativi precedenti la relativa Data di Rimborso.
- 6.4 Il pagamento da parte della Regione nel Conto di Riscossione nell'ipotesi di Compensazione. Se, in qualsiasi momento, il Debitore esercitasse un diritto di compensazione che esso potrebbe avere nei confronti della Regione, attraverso una riduzione nell'importo pagato da esso in ragione dei Crediti, la Regione, dopo aver avuto conoscenza che quella compensazione è stata effettivamente effettuata dal repriere, ne darà comunicazione al

me f

lu

Finanziatore e depositerà entro 3 mesi nel Conto di Riscossione un importo pari a quello che avrebbe dovuto essere pagato in ragione dei Crediti, ma non è stato pagato dal Debitore per effetto della compensazione, senza detrazioni di alcun tipo.

7. Restituzioni.

- 7.1 Successivamente al rimborso dei Titoli, qualsiasi somma a credito del Conto Interessi e Spese, dopo che tutti i pagamenti dovuti secondo l'ordine di pagamento di cui all'allegato [4] saranno stati effettuati, dovrà essere prontamente trasferita sul Conto di Riscossione.
- 7.2 Successivamente al rimborso dei Titoli, qualsiasi somma a credito del Conto di Riscossione, dopo che tutti i pagamenti dovuti secondo l'ordine di pagamento di cui all'allegato [4] saranno stati effettuati, dovrà essere prontamente restituita la Regione.

8. Cambiamenti nelle Circostanze; Illegalità

- 8.1 Cambiamenti nelle Circostanze. A condizione che nessuna delle circostanze qui di seguito descritte sia la conseguenza dell'inadempimento del Finanziatore nella ottemperanza alle sue obbligazioni con riferimento all'Operazione di Cartolarizzazione, qualora la Legge sulla Cartolarizzazione o ogni altra legge applicabile all'Operazione di Cartolarizzazione dovesse essere modificata o ufficialmente interpretata o applicata in un modo che sostanzialmente modifica la situazione in base alla quale il Finanziatore ha concluso il presente Contratto e/o la struttura della Operazione di Cartolarizzazione richiedendo di conseguenza il rimborso anticipato dei Titoli, allora il Finanziatore e la Regione dovranno procedere a negoziazioni al fine di addivenire concordemente ad una alternativa reciprocamente soddisfacente in base alla quale l'Operazione di Cartolarizzazione e il presente Contratto possano continuare come originariamente stabilito. Se tale alternativa non fosse raggiunta entro un periodo di trenta giorni dalla data in cui le negoziazioni hanno avuto inizio, allora la Regione dovrà pagare nei tre mesi successivi qualsiasi Importo Mancante in quel momento nel Conto di Riscossione e gli importi conseguentemente accreditati sul Conto Interessi e Spese e sul Conto di Riscossione dovranno essere utilizzati in conformità ai Termini e alle Condizioni dei Titoli ed a quanto disposto nell'allegato 4.
- 8.2 <u>Illegalità</u>. A condizione che nessuna delle circostanze qui di seguito descritte sia la conseguenza dell'inadempimento del Finanziatore nella ottemperanza alle sue obbligazioni con

me &

REGIONE LALIO

riferimento all'Operazione di Cartolarizzazione e nonostante quanto contrariamente disposto nel presente Contratto, se un qualsiasi provvedimento di un organo giudiziario competente avente giurisdizione sul Finanziatore e non appellabile o qualsiasi modifica di legge, regolamento o della ufficiale interpretazione degli stessi dovesse rendere illegale o (nel caso di provvedimento di una corte) irrealizzabile, senza che sia violato quel dato provvedimento, mantenere da parte del Finanziatore nell'ambito di un'Operazione di Cartolarizzazione o adempiere alle sue obbligazioni nei confronti della Regione e di cui al presente Contratto, richiedendo di conseguenza il rimborso anticipato dei Titoli o di una parte di essi, il Finanziatore può mediante comunicazione alla Regione dichiarare che i suoi obblighi nei confronti della Regione ai sensi del presente Contratto dovranno essere (a seconda di ciò che sia più opportuno) o sospesi per un importo uguale all'importo previsto da tale ordine (o per il suo equivalente quale determinato dal Finanziatore) o risolti immediatamente con la conseguenza che la Regione non potrà (fino al limite dell'importo per il quale vi sia stata la sospensione o la risoluzione) richiedere l'esecuzione coattiva delle obbligazioni del Finanziatore di cui al presente Contratto e, se necessario al fine di evitare tale illegalità o impossibilità, pagare immediatamente l'eventuale Importo Mancante o la parte di esso rilevante nel Conto di Riscossione in quel dato momento e gli importi conseguentemente accreditati sul Conto Interessi e Spese e sul Conto di Riscossione dovranno essere impiegati in conformità ai Termini e alle Condizioni dei Titoli.

9. Condizioni sospensive

- 9.1 Condizione Sospensiva al Lancio dei Titoli. Il Finanziatore non sarà tenuto ad effettuare il lancio dei Titoli prima di aver ricevuto, in forma e contenuto per esso soddisfacenti, tutti i documenti elencati nell'Allegato 1 al presente Contratto.
- 9.2 Condizioni Sospensive all'Erogazione del Finanziamento. L'erogazione del Finanziamento di cui al presente Contratto non sarà effettuata dal Finanziatore a meno che tutte le seguenti condizioni siano state soddisfatte:
- (i) <u>Emissione dei Titoli.</u> I Titoli devono essere stati emessi dal Finanziatore e pagati.
- (ii) <u>Nessun Evento di Accelerazione e di Risoluzione</u>. Nessun Evento di Accelerazione o di Risoluzione deve essersi verificato.

Ng pul

- (iii) <u>Veridicità delle Dichiarazioni e Garanzie</u>. Le dichiarazioni e le garanzie fornite dalla Regione nella clausola 10 sono vere e corrette alla Data dell'Erogazione.
- 9.3 Condizioni nell'interesse del Finanziatore. Le condizioni sospensive al lancio dei Titoli e all'erogazione del Finanziamento da parte del Finanziatore in favore della Regione, quali previste nella clausola 9 e nell'Allegato 1, sono nell'esclusivo interesse del Finanziatore e ad esse il Finanziatore può rinunciare in tutto o in parte e con o senza condizioni.

10. Dichiarazioni e Garanzie

10.1 In generale. Le seguenti dichiarazioni e garanzie sono rilasciate dalla Regione in favore del Finanziatore e la veridicità e l'accuratezza di ciascuna di tali affermazioni, così rilasciate dalla Regione nella successiva clausola 10.2, costituisce la base sulla quale il Finanziatore conclude il presente Contratto e il Finanziatore, nel concludere il presente Contratto, fa affidamento sulla veridicità e correttezza delle stesse. Nel rilasciare le affermazioni di cui alla clausola 10.2 la Regione avrà effettuato tutte le indagini e le ricerche necessarie ad accertare la loro verità e correttezza e dovrà, in ogni momento in cui tali dichiarazioni e garanzie siano ripetute o considerate quali rinnovate, effettuare le medesime indagini e ricerche, nonchè informare il Finanziatore per iscritto, immediatamente dopo averne appreso conoscenza, di qualsiasi fatto, circostanza od altra informazione che potrebbe rendere tali affermazioni false o ingannevoli.

10.2 Dichiarazioni e Garanzie della Regione. La Regione dichiara nel presente Contratto e garantisce al Finanziatore quanto segue:

(a) Con riferimento alla Regione.

(i) Nessuna Immunità. Né la Regione, né alcuna delle sue proprietà o dei suoi beni è in qualche modo esente o immune da azione legale o da esecuzione, ad eccezione di quei beni aventi un vincolo di destinazione a fini pubblici e altri previsti dalla legge italiana e la Regione non può in nessun modo risolvere, in tutto o in parte, rescindere o annullare il presente Contratto o qualsiasi documento ad esso collegato invocando una immunità conseguente alla sua natura di persona giuridica pubblica.

Ng

rue J

- (ii) Nessuna azione legale o procedimento. Non ci sono, secondo quanto la Regione possa al meglio sapere, azioni, procedimenti, o inchieste pendenti o minacciate contro la Regione dinanzi a tribunali civili o ad organi amministrativi (x) che asseriscano l'invalidità del presente Contratto, (y) che contestino il compimento da parte della Regione di qualsiasi delle operazioni contemplate dal presente Contratto, o (z) che, se decise sfavorevolmente, potrebbero incidere negativamente e in maniera rilevante sulla capacità della Regione di adempiere alle sue obbligazioni ai sensi del presente Contratto, o sulla validità o la possibilità di dare esecuzione forzata allo stesso.
- (iii) Nessun Diritto di Compensazione. Secondo quanto la Regione possa al meglio sapere dopo aver effettuato le opportune indagini, la Regione non ha, a questa data, nessun debito nei confronti del Debitore che potrebbe essere opposto in compensazione contro i Crediti o da cui potrebbe discendere qualsivoglia diritto di compensazione da parte del Debitore.
- (iv) Nessuna Inadempienza con riferimento all'Indebitamento Rilevante o ad Altri Accordi. Non si è verificato nessun evento che costituisca una inadempienza in virtù o con riferimento a qualsiasi Indebitamento Rilevante del quale la Regione sia onerato e nessun evento che costituisca, purché sia stato dato avviso o sia decorso un determinato tempo o ricorrano entrambe o altre condizioni applicabili, un inadempimento in virtù o con riferimento a tale Indebitamento Rilevante e la Regione non ha violato né è inadempiente a qualsiasi altro accordo del quale sia parte o che sia per esso vincolante o che vincoli i suoi beni fino al punto che o in un modo che potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul potere della Regione di adempiere a tutte le proprie obbligazioni assunte in base al presente Contratto.

(b) Con riferimento al presente Contratto e ai documenti correlati.

(i) Atti di Natura Privata e Commerciale. La firma del presente Contratto e del Mandator Irrevocabile di Pagamento da parte della Regione e l'esercizio da parte della Regione dei diritti e l'adempimento ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto costituiscono e costituiranno atti di natura privata e commerciale (iure privatorum).

me of

leir

- (ii) Di Pari Grado. Ai sensi delle leggi della Repubblica italiana vigenti alla data del presente Contratto, le pretese del Finanziatore nei confronti della Regione ai sensi del presente Contratto avranno almeno pari grado rispetto a quelle vantate nei confronti della Regione da creditori chirografari e non subordinati, fatta eccezione per quei crediti che devono avere un trattamento privilegiato per disposizioni inderogabili di legge.
- (iii) Debita Autorizzazione. La firma e la consegna del presente Contratto e l'emissione del Mandato Irrevocabile di Pagamento sono stati debitamente autorizzati dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. [...] del [...] in linea con la autorizzazione ottenuta con Delibera n. [] del [] del Consiglio Regionale e dal presente Contratto discendono obbligazioni lecite, valide, vincolanti e coattivamente eseguibili per la Regione e la persona che sottoscrive il presente Contratto per conto della Regione ha tutti i poteri richiesti e l'autorità per apporre la sua firma in nome e per conto della Regione. La concessione del Finanziamento non determinerà alcun superamento dei limiti dei poteri della Regione (sia imposti dalla legge, da regolamento, da convenzioni o altrimenti).
- (iv) Nessun Contrasto. L'esecuzione del presente Contratto, il compimento delle operazioni contemplate in esso e in conformità con i termini di cui al presente Contratto non contrastano (i) e non costituiscono violazione di alcuno dei termini o delle disposizioni e non determineranno alcun inadempimento dello statuto della Regione, o di alcun atto, o di ipoteca o di altro accordo od operazione di cui la Regione sia parte o dal quale esso o i suoi beni siano vincolati né (ii) violano alcuna legge applicabile, regola, regolamento o decisione giudiziaria, ordine o decreto di alcun ente governativo, autorità amministrativa o giudiziaria della Repubblica italiana o delle sue suddivisioni politiche aventi giurisdizione sulla Regione o su alcuna delle sue proprietà come sopra definite.
- (v) Nessuna Autorizzazione Richiesta. Non è richiesta alcuna autorizzazione, assenso od approvazione governativa in relazione alla conclusione o alla esecuzione da parte della Regione del presente Contratto o del Mandato Irrevocabile di Pagamento.
- (vi) Nessuna Azione Pendente. Non vi sono azioni pendenti, azioni legali o procedimenti contro la Regione o comunque coinvolgenti la Regione che, se definiti sfavorevolmente per la Regione, possano singolarmente o complessivamente incidere in maniera rilevante e

ruel &

Cur

negativamente sul potere della Regione di adempiere alle sue obbligazioni ai sensi di questo Contratto o del Mandato Irrevocabile di Pagamento e per quanto la Regione possa al meglio sapere, nessuna azione, azione legale o procedimento è minacciato.

- (vii) Nessun Evento di Accelerazione o di Risoluzione. Nessun Evento di Accelerazione o di Risoluzione o in virtù del presente Contratto si è verificato e prosegue.
- (viii) Consapevolezza delle Obbligazioni del Finanziatore e Ordine di Priorità dei Pagamenti. La Regione è pienamente consapevole delle obbligazioni contrattuali assunte dal Finanziatore nella documentazione concernente l'Operazione di Cartolarizzazione e, in particolare, è pienamente consapevole dell'ordine di priorità dei pagamenti che devono essere effettuati dal Conto Interessi e Spese e dal Conto di Riscossione e di cui all'allegato 4.

(c) Con riferimento ai Crediti.

- (i) Crediti. I Crediti rappresentano crediti futuri della Regione nei confronti del Debitore che sorgeranno in seguito alla emanazione della Legislazione Richiesta e di conseguenza diverranno crediti attuali.
- (ii) Importo. Allo stato delle conoscenze e delle convinzioni acquisite dopo le opportune indagini e la debita considerazione di tutte le informazioni disponibili, la Regione ragionevolmente ritiene che i Crediti che sorgeranno dall'Assegnazione alla Regione Lazio sulla base di quanto statuito dall'Accordo tra Tesoro e Regioni avranno un valore uguale almeno a Lire 2.192 miliardi (Euro 1.132 milioni). La Regione, dopo le opportune ricerche, non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza l'esistenza dei quali indurrebbe un eventuale finanziatore di media diligenza a credere che vi sia un inaccettabile rischio che i Crediti possano essere inferiori all'importo atteso e indicato in tale paragrafo (ii).
- (iii) Pagamento Atteso. La Regione ritiene, sulla base di quanto statuito dall'Accordo tra Tesoro e Regioni, che il 50% dell'Assegnazione alla Regione Lazio diverrà esigibile nei confronti della Regione tre mesi dopo l'emanazione della Legislazione Richiesta e che il 50% dell'Assegnazione alla Regione Lazio diventerà esigibile nei confronti della Regione dopo la conclusione da parte della Regione del proprio Auto-finanziamento.

rue X

/ leu

- (iv) Nessuna Cessione. La Regione non ha effettuato o convenuto di effettuare e con il presente Contratto si impegna a non effettuare o a non convenire di effettuare, in tutto o in parte, alcuna vendita, trasferimento, cessione, dazione in pegno o altro atto dispositivo di qualsivoglia cointeressenza di qualunque tipo ed in qualunque modo descritta nei Crediti, salvo quanto previsto in virtù del presente Contratto, e non ha concesso e non concederà alcuna opzione in relazione ad essi.
- (v) *Titolarità dei Crediti*. A seguito della emanazione della Legislazione Richiesta, la Regione avrà la piena ed incondizionata titolarità dei Crediti e di tutti i diritti connessi liberi da ogni peso o gravame.
- (vi) Nessuna azione esecutiva. La Regione non è a conoscenza né ha ricevuto alcuna informazione di azioni esecutive od ordine di pignoramento o di sequestro con riferimento ai Crediti o ad ogni parte di essi.

(d) Con riferimento ai Disavanzi.

- (i) Importo. La Regione ha adeguatamente stimato i Disavanzi attribuibili alla sua gestione del Servizio Sanitario Nazionale almeno per l'importo che doveva essere stimato al fine di garantire l'Assegnazione alla Regione Lazio.
- (ii) Debito Impiego delle Precedenti Assegnazioni volte a Ridurre i Disavanzi del Settore Sanitario. Ogni importo che sia stato precedentemente erogato alla Regione dalDebitore al fine di ridurre i disavanzi causati alla Regione per il finanziamento del settore sanitario furono debitamente impiegati per ridurre i disavanzi con riferimento ai quali quegli importi erano state espressamente assegnati dal Debitore.
- (iii) Auto-finanziamento dei Disavanzi non coperti dai Crediti. La Regione presume di concludere il proprio Autofinanziamento entro l'ottobre 2003.

(e) Con riferimento alle Informazioni fornite dalla o per conto della Regione

Da

pue of

7 CESTONE STITUTONAL FOR

lir

- (i) Bilancio. Il Bilancio della Regione (bilancio di previsione) per l'anno 2000 e il bilancio di assestamento (bilancio di assestamento) per l'anno 2000 precedentemente consegnati al Finanziatore rispecchiano fedelmente e correttamente le condizioni finanziarie della Regione alla data delle loro rispettive approvazioni e sono stati preparati in conformità ai principi contabili applicabili e sono stati opportunamente approvati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il bilancio dell'esercizio provvisorio della Regione (esercizio provvisorio) per l'anno 2001 precedentemente consegnato al Finanziatore rispecchia fedelmente e correttamente le condizioni finanziarie della Regione a quella data ed è stato preparato in conformità ai principi contabili applicabili.
- (ii) Nessun Effetto Rilevante Negativo. Dalla data dell'approvazione del bilancio di assestamento della Regione (bilancio di assestamento) per l'anno 2000 o il bilancio dell'esercizio provvisorio (esercizio provvisorio) per l'anno 2001 non si è verificato alcun fatto o circostanza e nessuna azione è stata intrapresa che possa avere un rilevante effetto negativo sulla capacità della Regione di adempiere alle sue obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto o sul valore o sulla eseguibilità dei Crediti.
- (iii) Veridicità e Accuratezza delle Informazioni. Tutte le informazioni prima d'ora fornite dalla Regione, o per suo conto, al Finanziatore o ai suoi rappresentanti, agenti e/o consulenti o ai Dirigenti per gli scopi o in relazione al presente Contratto e/o in connessione con qualsiasi delle operazioni contemplate dal presente Contratto, incluse in particolare, e a solo titolo esemplificativo, le informazioni relative ai Crediti e al presente Contratto è vera, accurata e completa in ogni rilevante aspetto e non contiene nessuna statuizione che sia non veritiera o che sia ingannevole in un qualsiasi rilevante aspetto e non è stata omessa alcuna rilevante informazione disponibile alla Regione che avrebbe un effetto sulla decisione di qualsiasi parte di media diligenza in ordine al fare affidamento sul pagamento dei Crediti.
- (iv) Prospetto Informativo. Ciascun Prospetto Informativo preliminare e il Prospetto Informativo finale alle loro rispettive date contengono tutte le informazioni con riferimento alla Regione e ai Crediti che sono rilevanti nel contesto della emissione e della offerta dei Titoli (incluse tutte le informazioni richieste dalla legge italiana) o necessarie per mettere

rue &

gli investitori e i loro consulenti in grado di fare una valutazione informata dei beni della Regione e dei suoi debiti, della sua posizione finanziaria e delle entrate e delle uscite. Le affermazioni contenute in ciascun Prospetto Informativo con riferimento alla Regione ed ai Crediti sono in ogni rilevante particolare veridiche e accurate e non ingannevoli. Le opinioni e le intenzioni espresse in ciascun Prospetto Informativo con riferimento alla Regione e ai Crediti sono onestamente rilasciate sono state raggiunte dopo aver considerato tutte le relative circostanze e sono basate su ragionevoli presunzioni. Non ci sono altri fatti in relazione alla Regione e ai Crediti l'omissione dei quali renderebbe, nel contesto dell'emissione e dell'offerta dei Titoli, ogni dichiarazione in ciascun Prospetto Informativo ingannevole. Tutte le ragionevoli ricerche sono state effettuate dalla Regione per accertare tali fatti e per verificare l'accuratezza di tali informazioni e dichiarazioni.

10.3 Rinnovazione delle Dichiarazioni e delle Garanzie della Regione. Le dichiarazioni e le garanzie previste nella clausola 10.2 (con l'esclusione di quelle previste nella clausola 10.2 (a) (iii), 10.2 (c) (iii) e 10.2 (d) continueranno ad essere valide anche dopo la firma del presente Contratto e dovranno essere considerate come rinnovate in tutti i momenti in cui un qualsiasi importo sia dovuto dalla Regione al Finanziatore in virtù del presente Contratto come se fossero state fatte in quel dato momento con riferimento ai fatti e alle circostanze in quel momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie previste nelle clausole 10.2 (c) (ii), e 10.2 (c) (iii) e 10.2 (d) continueranno ad essere valide anche dopo la firma del presente Contratto e, subordinatamente all'emanazione della Legislazione Richiesta o all'esistenza di ogni altra ufficiale dichiarazione solenne o accordo che prevalga sull'Accordo tra Tesoro e Regioni, saranno considerate come ripetute tutte le volte in cui un importo è dovuto dalla Regione al Finanziatore in virtù del presente Contratto come se fossero state fatte in quel dato momento con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti in quel momento.

10.4 Dichiarazioni e Garanzie del Finanziatore. Il Finanziatore con il presente Contratto dichiara e garantisce alla Regione che, alla data del presente Contratto:

(a) Organizzazione adeguata. Il Finanziatore è una società italiana debitamente organizzata e validamente esistente costituita in virtù e ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con piena capacità giuridica e potere attribuito dallo statuto di possedere i propri beni e di portare a termine l'operazione nella quale è attualmente impegnata o nella quale essa intende impegnarsi subordinatamente all'ottenimento di una ulteriore autorizzazione da parte

me f

dell'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario e che tuttavia non impedisce al Finanziatore la conclusione del presente Contratto e/o l'emissione dei Titoli.

- (b) Nessun Contrasto. Il compimento delle operazioni contemplate dal presente Contratto non contrasta e non contrasterà né violerà le disposizioni del suo atto costitutivo e dello statuto, né (ii) contrasterà o violerà o costituirà un inadempimento di qualsivoglia accordo od operazione che sia per esso vincolante o che vincoli le sue proprietà o i suoi beni, né (iii) violerà alcuna legge, statuto, ordine, regola, regolamento, ingiunzione o decreto di alcuna corte od organismo od ente governativo della Repubblica italiana o delle sue suddivisioni politiche aventi giurisdizione su di esso o sulle sue proprietà o i suoi beni.
- (c) Debita autorizzazione. Il presente Contratto è stato debitamente autorizzato ed eseguito dal Finanziatore e da esso discendono lecite, valide e vincolanti obbligazioni per il Finanziatore, in conformità ai termini e subordinatamente alle disposizioni della Legge sulla Cartolarizzazione.
- (d) Nessuna Autorizzazione richiesta. Non è richiesta alcuna autorizzazione, assenso o approvazione governativa o regolamentare per o in connessione con la conclusione o l'esecuzione da parte del Finanziatore del presente Contratto o del Mandato Irrevocabile di Pagamento.

10.5 Limitazioni alle Azioni della Regione. La Regione specificamente conviene con il presente Contratto che non cercherà di far valere coattivamente, fino a quando tutti i pagamenti richiesti che devono essere effettuati dal Conto di Riscossione e dal Conto Interessi e Spese con riferimento ai Titoli siano stati effettuati, alcun diritto o azione che abbia nei confronti del Finanziatore nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e delle garanzie rilasciate dal Finanziatore ai sensi della clausola 10.4 di cui sopra sia al momento in cui è stata rilasciata imprecisa sotto qualsiasi aspetto e i diritti della Regione nascenti da tale violazione della dichiarazione e della garanzia saranno limitati agli importi accreditati nel Conto di Riscossione e nel Conto Interessi e Spese, se ve ne sono, dopo che tutti i pagamenti con riferimento ai Titoli saranno stati effettuati e la Regione con il presente Contratto rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto che esso possa avere ai sensi della legge o altrimenti a cercare di ottenere o ad esperire

Og.

lle

Mission

bu

qualsivoglia azione in relazione ad una eventuale violazione di dichiarazione o di garanzia rilasciata dal Finanziatore nei confronti della Regione.

11. Impegni

11.1 Impegni della Regione. La Regione conviene che a partire dalla data del presente Contratto e successivamente ad essa e per tutto il tempo in cui un determinato importo dovuto in virtù del presente Contratto sia ancora da pagare esso rispetterà tutti i seguenti impegni a sue proprie spese. L'inadempimento da parte della Regione di rispettare i seguenti impegni (ad eccezione di quelli stabiliti nella clausola 11.1 (a) e 11.1 (b) e 11.1 (i)) darà al Finanziatore il diritto, nel limite in cui tale inadempimento costituisca un Evento di Accelerazione e Risoluzione, di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con le conseguenze descritte nella clausola 12.2. L'inadempimento da parte della Regione di rispettare i suoi impegni stabiliti nelle clausole 11.1 (a), 11.1 (b) e 11.1 (i) darà al Finanziatore il diritto, nei limiti in cui tale inadempimento costituisca un Evento di Accelerazione e Risoluzione, di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile con le conseguenze descritte nella clausola 12.2. La Regione assume i seguenti impegni:

- (a) Informazioni finanziarie. La Regione dovrà immediatamente dopo che esse siano divenute disponibili, procurare al Finanziatore una copia del più recente bilancio di assestamento annuale disponibile (bilancio di assestamento), del bilancio dell'esercizio provvisorio (esercizio provvisorio) e del bilancio (bilancio di previsione) per l'anno a venire preparato in conformità ai principi contabili applicabili e debitamente approvati in conformità alle e leggi e ai regolamenti applicabili.
- (b) Altre Informazioni. La Regione fornirà al Finanziatore quelle informazioni che riguardano le condizioni finanziarie della Regione e quelle altre informazioni riguardanti la Regione che il Finanziatore potrebbe di volta in volta ragionevolmente richiedere.
- (c) Verificazione di Eventi di Accelerazione e di Risoluzione. La Regione comunicherà al Finanziatore per iscritto la verifica di qualsiasi Evento di Accelerazione e di Risoluzione e ogni Evento Potenziale di Accelerazione e Risoluzione e il verificarsi di qualsiasi evento che renda alcuna delle dichiarazioni o delle garanzie non veritiere immediatamente dopo Eur avere avuto conoscenza del loro verificarsi.

- (d) Inizio di Contenzioso. La Regione immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, comunicherà al Finanziatore per iscritto l'eventuale inizio dopo la data del presente Contratto di una controversia giudiziale, o di un procedimento di arbitrato o amministrativo che, se deciso sfavorevolmente, produrrebbe un sostanziale effetto negativo sul diritto o sulla capacità della Regione di adempiere alle proprie obbligazioni in virtù del presente Contratto o in virtù di qualsiasi documento od atto giuridico ad esso correlati.
- (e) Conformità alla Legge. La Regione adempirà in ogni aspetto sostanziale a tutte le leggi, i provvedimenti, i regolamenti, gli ordini, i decreti e le direttive in relazione a tutte le questioni attinenti al presente Contratto e/o ai Crediti.
- (f) Mantenimento delle Autorizzazioni. La Regione otterrà, manterrà e immediatamente rinnoverà di volta in volta tutte quelle autorizzazioni, licenze e approvazioni che possano essere richiesti dalla legge o dai regolamenti applicabili per poter adempiere alle sue obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto o in virtù di ogni documento od atto giuridico ad esso correlati o che possano essere richiesti per la validità e l'esecuzione forzata del presente Contratto o dei predetti documenti od atti giuridici correlati o che possano altrimenti essere richiesti in relazione al presente Contratto o con i documenti o gli atti giuridici correlati e la Regione adempirà a dette autorizzazioni e licenze od approvazioni.
- (g) Mantenimento del Pari Grado. La Regione si impegna a che le pretese del Finanziatore nei confronti della Regione in virtù del presente Contratto costituiranno obbligazioni generali, non condizionate e dirette e che esse avranno almeno pari grado rispetto a quelle pretese vantate da creditori chirografari e non subordinati della Regione fatta eccezione per quei crediti che sono preferiti per disposizioni inderogabili della legge applicabile.
- (h) Nessun'altra cessione. La Regione non dovrà alienare, trasferire o altrimenti disporre dei propri interessi nei Crediti di qualunque tipo e in qualsiasi modo definiti né dovrà concedere alcuna opzione o creare o consentire la sussistenza di alcun Gravame sui Crediti, di qualunque tipo o in qualunque modo definito diverso da quelli contemplati nel

Ma

rue A

bu

presente Contratto. La Regione dovrà firmare a sue proprie spese ogni documento e compiere qualsiasi atto che il Finanziatore potrà ragionevolmente richiedere o fare quanto ragionevolmente richiesto dal Finanziatore al fine di una completa tutela degli interessi del Finanziatore in virtù del presente Contratto.

- (i) Ulteriore Cooperazione. La Regione dovrà collaborare, a suo proprio costo e spese, con il Finanziatore per l'accurato e corretto svolgimento di ogni atto che si riveli necessario al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Contratto.
- (j) Consegna di avvisi. La Regione dovrà consegnare al Finanziatore il prima possibile copie degli avvisi, delle informazioni o delle comunicazioni che la Regione riceva da qualsivoglia parte in relazione ai Crediti.
- (k) Impegni a Non Fare. La Regione, senza il previo consenso scritto del Finanziatore, non assumerà o consentirà che esistano eventuali Gravami sopra i suoi beni o le sue entrate presenti o future per garantire in qualsiasi modo un qualsiasi Indebitamento Rilevante a meno che allo stesso momento tutti gli importi che sono o che divengono dovuti dalla Regione in virtù del presente Contratto siano similarmente garantiti in un modo accettabile al Finanziatore; peraltro senza bisogno del consenso del Finanziatore, la Regione potrà consentire la concessione di Gravami: (i) che discendano dall'applicazione della legge e non come conseguenza di un inadempimento da parte della Regione; (ii) che discendano da un diritto alla ritenzione previsto nelle condizioni standard di vendita; (iii) esistente al tempo dell'acquisto sopra qualunque bene acquistato dopo la data del presente Contratto; (iv) su beni finanziati o acquistati mediante un leasing finanziario, o mediante un contratto di vendita con patto di riservato dominio, o un contratto di vendita condizionata che sia stato concluso essenzialmente come strumento per procurarsi liquidità o per finanziare l'acquisto di veicoli, di edifici, macchinari o attrezzatura, (v) che discendano da un procedimento legale precedente alla sentenza, o dalla sentenza, o dalla condanna con riferimento alla garanzia per i costi nel caso in cui i relativi procedimenti siano appellati in buona fede o (vi) per garantire finanziamenti concessi, sponsorizzati o sovvenzionati dagli organismi governativi o dall'organizzazione del credito istituita dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da altra organizzazione internazionale.

On

rue &

11.2 Impegni del Finanziatore. Il Finanziatore si impegna (i) a far risultare in tutta la documentazione relativa alla Operazione di Cartolarizzazione, ove necessario, le clausole relative all'ordine di pagamento nei termini stabiliti nell'Allegato [4] e (ii) qualora intenda effettuare una qualsiasi altra operazione di cartolarizzazione con altri soggetti (sia nella forma di cessione di crediti sia nella forma di un finanziamento ex art. 7 della Legge 130) il Finanziatore si impegna ad ottenere dalle future controparti un impegno analogo a quello della Regione di cui alla successiva clausola 10.5 (Limitazioni alle Azioni della Regione) del presente Contratto.

12. Eventi di Accelerazione e Risoluzione

- 12 1 Eventi. Il verificarsi (in qualunque modo causato) di uno qualsiasi dei seguenti eventi descritti costituirà un Evento di Accelerazione e di Risoluzione in virtù del presente Contratto e, in seguito a tale verificazione, il Finanziatore avrà il diritto di cui alla clausola 12.2 di seguito.
- (i) <u>Inadempimento del Pagamento</u>. La Regione omette di pagare alla data stabilita per il pagamento una somma da esso dovuta al Finanziatore in virtù del presente Contratto o di ogni altro documento od atto giuridico a tale Contratto collegati.
- (ii) <u>Dichiarazioni e Garanzie non Veritiere</u>. Un'eventuale dichiarazione, garanzia o affermazione rilasciata o ripetuta dalla Regione nel presente Contratto o in ogni documento od operazione collegati o in qualsiasi certificato consegnati dalla Regione in virtù del presente Contratto o in connessione con lo stesso non è corretta in un qualsiasi aspetto nel momento in cui è rilasciata o ripetuta o non sarebbe corretta in un qualsiasi aspetto se rilasciata o ripetuta in qualsiasi altro momento e la Regione non provvede a sanare la posizione entro il termine di 60 giorni dopo aver ricevuto comunicazione scritta di tale evento dal Finanziatore.
- (iii) Mancato Rispetto degli Impegni. La Regione non osserva tempestivamente tutti gli impegni assunti nel presente Contratto o in ogni documento od atto giuridicamente rilevante collegati o è inadempiente nella debita esecuzione ed osservanza di ogni altra disposizione di cui al presente Contratto o documento o atto collegati e a tale omissione o inadempimento la Regione non cerchi di porre rimedio entro 60 giorni dopo aver ricevuto comunicazione scritta da parte del Finanziatore (ciascuno di tali impegni o altra

A

A

lu

disposizione, senza pregiudizio per la essenziale natura degli altri Eventi di Accelerazione e Risoluzione previsti nella clausola 13.1, saranno considerati per espresso accordo tra la Regione e il Finanziatore quali obbligazioni essenziali della Regione in virtù del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile o, nel caso di impegni assunti dalla Regione nelle clausole 11.1 (a), 11.1 (b), 11.1 (i), ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile).

- (iv) <u>Inefficacia del presente Contratto</u>. Il presente Contratto o il Mandato Irrevocabile di Pagamento cessa di essere in pieno vigore ed efficacia in conformità ai suoi termini o diviene suscettibile di essere dichiarato nullo, annullato, dichiarato illegale, invalido o ineseguibile.
- (v) <u>Inadempimento Incrociato</u>. Ogni altro Indebitamento Rilevante della Regione eccedente (singolarmente o complessivamente con altri Indebitamenti Rilevanti) l'importo di Euro 5 milioni (o il suo equivalente in un'altra valuta) diviene dovuto ed esigibile prima della scadenza stabilita per esso quale conseguenza di un inadempimento oppure tale Indebitamento non è debitamente pagato alla sua data di scadenza oppure l'eventuale garanzia prestata dalla Regione non è adempiuta quando dovuta o richiesta oppure, se è previsto un periodo di grazia per porre rimedio a tale inadempimento, dopo la scadenza di tale periodo di grazia.
- (vi) <u>Accordi con i Creditori</u>. La Regione effettua una cessione a favore dei suoi creditori o cerca di ottenere una ristrutturazione, una transazione o una dilazione di pagamento dei suoi debiti verso i creditori o in via generale omette di pagare i suoi debiti quando tali debiti divengono dovuti o riconosce la sua incapacità a far fronte ai propri debiti in generale quando essi divengono dovuti e tale azione potrebbe avere un rilevante effetto negativo sulla capacità della Regione di eseguire le sue obbligazioni in virtù del presente Contratto o in virtù di ogni altro documento od atto giuridico ad esso collegati.
- (vii) <u>Cambiamento Sfavorevole Rilevante</u>. Si verifica una qualsiasi circostanza di natura finanziaria, politica o economica di rilievo nazionale o internazionale, che può secondo la ragionevole opinione del Finanziatore, incidere in maniera rilevante e negativa sulla capacità della Regione di adempiere alle proprie obbligazioni in virtù del presente Contratto o sulla validità o possibilità di esecuzione forzata di traccio bigazioni, secondo il parere

rul &

35

ew

ragionevole del Finanziatore, si è verificato un tale sostanziale cambiamento negativo nelle condizioni finanziarie della Regione che può incidere negativamente in modo sostanziale sulla capacità della Regione di adempiere alle proprie obbligazioni in virtù del presente Contratto.

- (viii) Cambiamento nella Legge Applicabile. Si verifica un qualsiasi cambiamento in qualsiasi norma costituzionale applicabile, nella legge, nei regolamenti, in direttive o trattati o nella interpretazione degli stessi da parte di una qualsiasi autorità governativa o altra autorità competente che renda illegale o irrealizzabile per la Regione far fronte alle proprie obbligazioni in virtù del presente Contratto o di ogni altro documento od atto giuridico ad esso collegati oppure ogni eventuale licenza, approvazione, autorizzazione, consenso o esenzione governativi o di altro tipo richiesti affinché la Regione possa eseguire le proprie obbligazioni in virtù del presente Contratto o di ogni altro documento o atto giuridico collegato sono revocati, ritirati o interrotti o sono modificati in modo sfavorevole in qualche rilevante aspetto.
- 12.2 <u>Effetto del Verificarsi di un Evento di Accelerazione e Risoluzione</u>. In seguito alla verificarsi di un Evento di Accelerazione e di Risoluzione e in ogni momento successivo al suo verificarsi, il Finanziatore potrà, a seconda del caso, con avviso scritto alla Regione:
- (i) risolvere il presente Contratto sulla base di una violazione di dette obbligazioni essenziali specificate nel presente Contratto ai fini dell'articolo 1456 del Codice Civile; ovvero dichiarare il Finanziamento risolto o la Regione decaduto dal beneficio del termine stabilito nel presente Contratto e/o dichiarare il suo recesso dal presente Contratto e/o che tutte le obbligazioni del Finanziatore di anticipare alcuni importi alla Regione in virtù del presente Contratto sono risolte, come più opportuno;
- (ii) a seguito di ciò tutti gli importi ancora da pagare in virtù del presente Contratto diverranno immediatamente dovuti ed esigibili e nel caso di un Evento di accelerazione e Risoluzione dovuto a colpa o dolo della Regione insieme con: (a) interessi moratori, se ve ne sono, maturati su tali importi; (b) ogni altro importo dovuto dalla Regione in virtù del presente Contratto; e (c) tutti gli eventuali li danni che siano stati subiti dal Finanziatore in conseguenza di tale Evento di Accelerazione e Risoluzione e che si concorda siano pari all'ammontare necessario a restituire il capitale, gli interessi e le spese con riferimento ai Titoli considerando la disponibilità di fondi a tal fipe dell'amperessi e Spese e nel

Mu 5

Conto di Riscossione e la risoluzione di tutte le obbligazioni contrattuali del Finanziatore assunte in relazione all'emissione dei Titoli; ovvero

- (iii) adottare ogni altra misura, esercitare ogni altro diritto o esperire ogni ulteriore azione attribuita al Finanziatore dal presente Contratto o da ogni legge applicabile o regolamento o altrimenti quale conseguenza di tale Evento di Accelerazione e Risoluzione.
- 12.3 Pagamenti per Accelerazione. Ogni importo che divenga immediatamente dovuto ed esigibile dalla Regione in virtù del presente Contratto ai sensi della clausola 12 dovrà immediatamente essere versato dalla Regione nel Conto di Riscossione.

13. Indennità

- 13.1 Risoluzione da parte del Finanziatore. Mancata Erogazione del Finanziamento dopo il Lancio dei Titoli. La Regione conviene con il presente Contratto di indennizzare il Finanziatore di ogni costo, spesa e/o danni documentati (ivi comprese le spese legali documentate nei limiti della ragionevolezza (a titolo di completo indennizzo) e degli esborsi, in ciascun caso oltre IVA, sostenuti dalla Regione in relazione alla negoziazione e la preparazione del presente Contratto e la preparazione del Prospetto Informativo per il lancio proposto dei Titoli) e, nel caso in cui i Titoli siano lanciati ed emessi ma il Finanziamento non sia erogato dal Finanziatore alla Regione a seguito del mancato verificarsi delle circostanze a cui la clausola 9.2 subordina l'erogazione del Finanziamento, in aggiunta ai precedenti importi, la Regione indennizzerà il Finanziatore anche dell'importo pari alla differenza fra gli effettivi guadagni acquisiti dal Finanziatore sui Ricavi dell'Emissione e l'importo degli interessi (se inferiore) che maturano e divengono dovuti ed esigibili in relazione ai Titoli ai sensi dei Termini e alle Condizioni dei Titoli durante l'intero periodo in cui i Titoli rimangono in circolazione. In tal caso, l'importo del Finanziamento non erogato sarà versato sul Conto di Riscossione ed investito in Titoli Idonei.
- 13.2 Indennità Generale. La Regione conviene con il presente Contratto di indennizzare il Finanziatore di ogni documentato danno, perdita, pretesa, responsabilità o sentenza di condanna emessa nei confronti del Finanziatore ed ogni relativo costo o spesa documentati, incluse le spese legali documentate, nei limiti della ragionevolezza, (a titolo di completo indennizzo) e degli esborsi, oltre IVA applicata su di essi (tutte le precedenti voci sono

/ Cq

rul A

lur

collettivamente classificate come "Importi Indennizzati dalla Regione") sostenuti dal Finanziatore (esclusi tuttavia gli Importi Indennizzati dal Finanziatore derivanti dalla negligenza o dalla condotta dolosa da parte del Finanziatore) a causa di (i) un eventuale inadempimento nel pagamento dell'importo capitale del Finanziamento o di ogni parte dello stesso o di ogni altro importo dovuto in virtù del presente Contratto o per effetto di un Evento di Accelerazione e Risoluzione, (ii) o di una violazione da parte della Regione di una delle sue obbligazioni in virtù del presente Contratto, o (iii) per aver fatto affidamento sulla verità e correttezza delle dichiarazioni o delle garanzie rilasciate dalla Regione in virtù o in relazione al presente Contratto che si sono rivelate false o non corrette in qualsiasi aspetto sostanziale al momento in cui sono state rilasciate o ripetute. La dichiarazione del Finanziatore dell'importo di tali perdite o spese come documentate dal Finanziatore dovrà essere, in assenza di errore manifesto, definitiva e vincolante per la Regione.

13.3 Inadempimento da parte della Regione nel Pagamento delle Tasse. La Regione dovrà anche indennizzare il Finanziatore di ogni costo, pretesa, sanzione, ammenda, responsabilità, danni e spese (incluse le spese e i costi legali) sostenuti dal Finanziatore, che scaturiscono da o in relazione all'inadempimento da parte della Regione al pagamento delle Tasse quali indicate nella clausola 5.2.

14. Verifica della Contabilità

14.1 Onere del Finanziatore di tenere la Contabilità. Il Finanziatore terrà e conserverà i documenti contabili e gli altri documenti che attestano l'importo complessivo delle somme ancora da pagare in virtù del presente Contratto e gli interessi e gli altri oneri maturati su tali somme di volta in volta e tutti i pagamenti con riferimento a tali importi effettuati dalla o per conto della Regione di volta in volta ai sensi del presente Contratto.

14.2 <u>Prova Decisiva</u>. I documenti contabili conservati dal Finanziatore ai sensi della clausola 14.1 di cui sopra costituiranno, in mancanza di errore manifesto, una prova decisiva della esistenza e dell'entità degli importi dell'obbligazione della Regione contenute in tali documenti.

15. Tasse, Spese e Imposte di Bollo

15.1 Spese relative all'Operazione di Cartolarizzazione ed al presente Contratto. La Regione non dovrà corrispondere al Finanziatore altri importi oltre l'Importo di Spese.

rue A

- 15.2 <u>Esecuzione Forzata e Tutela dei Diritti</u>. Salvo ordine contrario proveniente da una corte o da un organo giurisdizionale competente, la Regione rimborserà il Finanziatore di ogni perdita, costo, onere e spesa ragionevolmente documentati subiti o sostenuti dal Finanziatore in relazione alla esecuzione forzata o alla tutela di qualsiasi diritto del Finanziatore nei confronti della Regione in virtù del presente Contratto.
- 15.3 Imposte di Registrazione e di Bollo. La Regione dovrà pagare, e fornire prova soddisfacente di tale pagamento al Finanziatore, o dovrà indennizzare il Finanziatore di ogni imposta di bollo, di registrazione od altra imposta similare previste dalla legge o da un'autorità governativa e che siano dovute in connessione con la realizzazione, la consegna o la firma o l'adempimento del presente Contratto o del Mandato Irrevocabile di Pagamento e in aggiunta dovrà pagare tutte le imposte di bollo di registrazione o di altro tipo alle quali il presente Contratto o il Mandato Irrevocabile di Pagamento o una sentenza o un ordine emesso o effettuato in relazione al presente Contratto o con il Mandato siano o saranno in un determinato momento soggetti in qualsiasi giurisdizione applicabile in relazione alla tutela o all'esecuzione coattiva dei diritti del Finanziatore in virtù o in relazione al presente Contratto o al Mandato Irrevocabile di Pagamento. La Regione dovrà indennizzare il Finanziatore per qualsiasi onere in cui sia incorso a seguito del ritardo o dell'omissione del pagamento di tali imposte.
- 15.4 <u>IVA</u>. Il presente Contratto è stato concluso ai fini di un finanziamento e nell'ambito della Legge sulla Cartolarizzazione e perciò è soggetto ad IVA anche se esente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, punto 3 e articolo 10 punto 1 del Decreto Presidenziale n. 633 del 26 ottobre 1972 come modificato.

16. Rinunce. Cumulo dei Rimedi.

L'eventuale omissione o il ritardo nell'esercizio da parte di ciascuno dei soggetti contraenti di qualsivoglia diritto, potere o privilegio in virtù del presente Contratto non costituirà una rinuncia ai predetti diritti, poteri o privilegi, né l'esercizio solo parziale o di qualsivoglia diritto, potere o privilegio precluderà ogni diverso o ulteriore esercizio degli stessi, o l'esercizio di un solo diritto, potere o privilegio non precluderà l'esercizio di altri diritti, poteri o privilegi. I diritti e i rimedi previsti nel presente Contratto sono cumulativi e non escludono altri diritti riconosciuti dalla legge.

rue +

17. Benefici del Contratto

- 17.1 Benefici del Presente Contratto. Il presente Contratto sarà vincolante e produrrà vantaggi per la Regione, il Finanziatore e i loro rispettivi successori e, nel caso del Finanziatore, dei cessionari autorizzati.
- 17.2 Nessuna Cessione. La Regione non potrà cedere la sua posizione nel presente Contratto e nessuno dei suoi diritti e/o benefici acquisiti in virtù del presente Contratto né a trasferire ad un altro soggetto alcuna delle sue obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto. Il Finanziatore non può, senza il previo consenso scritto della Regione (purché tale consenso non sia irragionevolmente negato o rifiutato) (i) cedere, trasferire o altrimenti disporre di tutti o parte dei suoi diritti o benefici acquisiti in virtù del presente Contratto diversi da quelli connessi alla emissione dei Titoli (inclusi, a solo titolo esemplificativo) la cessione sotto forma di garanzia dei diritti del Finanziatore in virtù del presente Contratto e del Mandato Irrevocabile di Pagamento al Fiduciario, o (ii) consentire emendamenti, salvo si tratti di emendamenti tecnici di minima importanza, di alcuno dei documenti relativi all'emissione dei Titoli (incluso il Contratto di Swap) del quale esso è parte che modifichi alcuna delle disposizioni relative alla priorità dei pagamenti da effettuarsi in ragione dei Titoli come stabiliti nei Termini e nelle Condizioni dei Titoli, o con riferimento alle Riscossioni di Crediti od ogni altra disposizione riguardante il flusso di capitali con riferimento ai Titoli.
- 17.3 <u>Esecuzione Mediante Rappresentanti o Incaricati</u>. Il Finanziatore sarà legittimato a nominare per iscritto un rappresentante o un incaricato per eseguire per suo conto ciascuno degli atti e dei doveri del Finanziatore in virtù del presente Contratto e per esercitare per suo conto e in suo nome tutti i diritti del Finanziatore in virtù del presente Contratto e la Regione dopo aver ricevuto prova documentale di tale nomina e della portata dei poteri conferiti a tale rappresentante o a tali incaricati dovrà riconoscere ed accettare tale esecuzione e l'esercizio come esecuzione ed esercizio da parte del Finanziatore dei suoi atti, doveri, diritti e vantaggi in virtù del presente Contratto.

18. Avvisi

On

ruel A

lu

Tutti gli avvisi, fatta eccezione per quanto diversamente ed espressamente indicato nel presente Contratto, dovranno essere trasmessi a mezzo fax, in forma scritta consegnati a mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ciascuna comunicazione, inclusa quella del cambiamento di indirizzo, dovrà essere inviata:

se è diretta alla Regione, al seguente indirizzo:

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma Italia

Telefono:

Fax

All'attenzione di:

se diretta al Finanziatore, al seguente indirizzo:

Via Pontaccio 10

20121 Milano

Italia

Telefono:

Fax:

All'attenzione di:

con una copia al Fiduciario, al seguente indirizzo:

[]

Telefono:

Fax:

All'attenzione di:

On

ruel of

lev

Ogni avviso avrà effetto dalla ricezione, premesso che qualsiasi avviso, richiesta, domanda o altra comunicazione ricevuta in un giorno non lavorativo o dopo l'orario lavorativo nel luogo della ricezione sarà considerata ricevuta nel successivo giorno lavorativo in quel dato luogo.

19. Legge Applicabile; Giurisdizione e Competenza

- 19.1 <u>Legge Applicabile</u>. Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato ai sensi delle leggi italiane.
- 19.2 <u>Giurisdizione e Competenza</u>. Il Foro di Roma avrà giurisdizione su qualsiasi controversia che possa sorgere in virtù del presente Contratto e avrà competenza per le udienze e le eventuali transazioni di ogni eventuale controversia e la Regione e il Finanziatore rinunciano irrevocabilmente ad ogni obiezione che essi potrebbero sollevare anche in futuro con riferimento a tale Foro e convengono di non sollevare alcuna eccezione di giurisdizione o competenza con riferimento a tale Foro.
- 19.3 <u>Nessuna Sospensione del Contratto</u>. Nessun contenzioso o controversia o che possa sorgere tra le parti del presente Contratto né l'inizio di un procedimento giudiziale avrà l'effetto di sospendere l'efficacia del presente Contratto o dei diritti e delle obbligazioni delle parti del presente Contratto salvo diverso ordine di giustizia.
- 19.4 Rinuncia all'Immunità. Con il presente Contratto la Regione espressamente e irrevocabilmente rinuncia, nei limiti consentiti dalla legge, ad ogni diritto all'immunità dalla giurisdizione o dal pignoramento dei propri beni od entrate di cui esso o i propri beni od entrate attualmente godono o che potranno successivamente acquisire e conviene di non far valere alcuna immunità dalla giurisdizione, dai procedimenti legali o dalla compensazione, da pignoramento (sia se precedente al procedimento sia se a sostegno della esecuzione forzata di una sentenza), o da sentenza di condanna o dalla esecuzione forzata della sentenza.
- 19.5 <u>Consenso alla Esecuzione Forzata</u>. La Regione e il Finanziatore con il presente Contratto esprimono il loro generale consenso, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con riferimento ad ogni eventuale azione legale o procedimento che possa sorgere in relazione al presente Contratto a prestare qualsivoglia collaborazione o a porre in essere qualsiasi attività in relazione a tale azione o procedimento, incluso, a solo titolo esemplifica producti azione e l'esecuzione

Mil

A

forzata su qualsivoglia proprietà (indipendentemente dal suo uso o dall'uso progettato) di un qualsiasi ordine o sentenza che sia stata emessa in seguito a tale azione o procedimento.

20. Varie

20.1 Lingua. Ciascun documento, atto giuridico, certificato, dichiarazione e avviso a cui si faccia riferimento nel presente Contratto o da essere consegnato in virtù del presente Contratto dovrà essere in lingua italiana che prevarrà sulla traduzione inglese che potrà essere predisposta; anche se qualsiasi informazione finanziaria riguardante la Regione che debba essere consegnata ai sensi della clausola 11.1 (a) dovrà essere consegnata dalla Regione solo in italiano.

20.2 <u>Copie</u>. Il presente Contratto sarà stilato in una o più copie e sarà sottoscritto dalle parti nelle varie copie e tutte le copie saranno considerate nel complesso come un unico e lo stesso documento giuridico.

20.3 <u>Scindibilità delle Disposizioni</u>. Ogni disposizione del presente Contratto che sia proibita o ineseguibile secondo una giurisdizione sarà, rispetto a tale giurisdizione, inefficace nei limiti della predetta proibizione o ineseguibilità senza invalidare le rimanenti disposizioni del presente Contratto e senza influire sulla validità ed eseguibilità della medesima disposizione in ogni altra giurisdizione.

20.4 <u>Premesse</u>. Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante dello stesso.

20.5 <u>Riservatezza</u>. La Regione e il Finanziatore confermano di essersi oralmente scambiati le informazioni di cui alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

LA REGIONE

Regione Lazio

IL FINANZIATORE

Pa

rul A



lu

Cartesio S.r.l.

[]

Autentica notarile delle firme.

Allegati

Allegato 1 Condizioni Sospensive al Lancio dei Titoli e all'Erogazione del Finanziamento

Allegato 2 Forma dell'Avviso di Risoluzione in italiano e in inglese

Allegato 3 schema mandato irrevocabile di pagamento

Allegato 4 traduzione delle clausole [] del Trust Deed relative all'ordine dei pagamenti

Allegato 5 Titoli Idonei

In rue

Allegato 1

Condizioni Sospensive al Lancio dei Titoli e all'Erogazione del Finanziamento

I seguenti documenti dovranno essere ricevuti dal Finanziatore in forma e contenuto soddisfacenti prima della Data del Lancio:

- (i) Delibere. Una copia conforme all'originale della delibera della Giunta della Regione Lazio (Giunta) che autorizza la conclusione del presente Contratto da parte della Regione, la costituzione delle Riscossioni dei Crediti a garanzia per le obbligazioni della Regione di rimborsare il Finanziamento come previsto nella clausola [] e l'impegno da parte della Regione di pagare gli Importi Mancanti e conferendo tutti i necessari poteri al Direttore del Dipartimento economia e Finanza per la negoziazione e l'accordo sui termini e le condizioni del presente Contratto e per sottoscrivere il presente Contratto, il Mandato Irrevocabile di Pagamento e tutti gli accordi e i documenti collegati ed accessori al presente Contratto quali egli riterrà necessario ed opportuno.
- (ii) <u>Bilanci.</u> Una copia conforme all'originale del bilancio (bilancio di previsione) per l'anno 2000 della Regione debitamente approvato dal Consiglio Regionale, il bilancio di assestamento (bilancio di assestamento) della Regione per l'anno 2000 e il bilancio per l'esercizio provvisorio (esercizio provvisorio) della Regione (con allegata la proposta della Giunta Regionale come modificata dal Consiglio Regionale) per l'anno 2001.
- (iii) Autorizzazioni ed Approvazioni. Dichiarazione scritta dell'[assessore al bilancio] che certifica che la Regione Lazio ha completato tutte le necessarie procedure ed ha ottenuto, e possiede tutte le necessarie autorizzazioni governative o regolamentari, consensi o approvazioni quali sono richiesti per la conclusione del presente Contratto e per il Mandato Irrevocabile di Pagamento e l'impegno della Regione di pagare gli Importi Mancanti od ogni altro documento od accordo del quale esso è parte e che è concluso in relazione alle operazioni previste dal presente Contratto.
- (iv) <u>Mandato Irrevocabile di Pagamento</u>. Il Mandato Irrevocabile di Pagamento dovrà essere firmato da tutte le parti dello stesso e sarà pienamente valido ed efficace.

On .

ull &

- (v) <u>Pareri legali</u> (i) Ufficio Consulenza della Regione Settore Avvocatura, (ii) Studio Legale Beltramo, (iii) Studio Legale Chiomenti, e (iv) Linklaters & Alliance con riferimento all'Operazione di Cartolarizzazione quale possono ragionevolmente essere richiesti dal Finanziatore e/o dalle Agenzie di Rating.
- (vi) <u>Banca d'Italia/Articolo 129</u>. Approvazione o mancato rigetto da parte della Banca d'Italia della domanda ai sensi dell'articolo 129 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) per l'emissione dei Titoli da parte del Finanziatore.
- (vii) <u>Altri Documenti</u>. Gli altri documenti o dichiarazioni che il Finanziatore può ragionevolmente ritenere opportuno.

Il Finanziatore dovrà aver ricevuto, in forma e contenuti per esso soddisfacenti, alla Data di Erogazione, conferma di ciascuno dei pareri legali ad esso consegnati come previsto al paragrafo (v) di cui sopra.

P

IN COLUMN PROPERTIES IN PROPER

ll A 46

Allegato 2

[Forma dell'Avviso di Risoluzione in italiano]

Merrill Lynch International Senior Lead Manager Ropemaker Place 25, Ropemaker Street Londra EC2Y 9LY

Cc Cartesio S.r.l. Via Pontaccio, 10 20121 Milano

Oggetto: Contratto di Finanziamento in data [...] 2001 fra la Cartesio S.r.l. (il "Finanziatore") e la Regione Lazio (il "Contratto").

Ci riferiamo all'operazione in oggetto e Vi confermiamo di aver ricevuto correttamente l'Avviso del Margine inviatoci in nome e per conto del Finanziatore ai sensi della clausola 2 del contratto. La media aritmetica dei Margini fissati e da Voi comunicatici risulta essere pari allo [..] e pertanto la Regione ritiene a propria sola ed esclusiva discrezione ai sensi della predetta clausola 2(ii) di risolvere a tutti gli effetti il Contratto, senza che lo stesso produca alcun effetto, salvo quanto previsto alla clausola 13 dello stesso.

Distinti saluti

Regione Lazio

pul x

Allegato 3

[Mandato Irrevocabile di Pagamento]

Il [Data del Lancio] gennaio 2001

TRA

Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, codice fiscale [] in persona di [] nella sua qualità di persona debitamente autorizzata a firmare per la Regione Lazio (qui di seguito anche definita come "Debitore" o la "Regione Lazio")

Ε

[Banca di Roma S.p.A.], con sede in [Via Marco Minghetti, 17 001[00] Roma] codice fiscale [00644990582] nella sua qualità di [Banca Agente del sindacato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al fine di prestare i servizi di tesoreria regionale], in persona di [] nella sua qualità di persona debitamente autorizzata a firmare per la [Banca di Roma] (qui di seguito anche definita come la "Tesoriere Regionale")

E

Cartesio S.r.l., con sede in Via Pontaccio 10, 20121 Milano, codice fiscale 06000391000 in persona di [] nella sua qualità di persona debitamente autorizzata a firmare per Cartesio S.r.l. (qui di seguito anche definita come il "Finanziatore]" o l'"Emittente")

PREMESSO CHE

- A) tutti i termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto avranno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento, di cui una copia finale è allegata al presente Mandato Irrevocabile di Pagamento, salvo che nel presente mandato non sia inserita una differente definizione;
- B) il [19 settembre 1996], Banca di Roma S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da un lato, ed il Debitore, dall'altro, hanno concluso un accordo di tesoreria (l'"Accordo di Tesoreria");

Ny

ul.

- C) il [data], il Finanziatore ed il Debitore hanno concluso un Contratto di Finanziamento che prevede l'erogazione da parte del Finanziatore al Debitore di un importo di Euro [1.000.000.000], ai sensi dell'articolo 7 (1) (a) della legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Legge 130"), da rimborsarsi dal Debitore al Finanziatore, per quanto riguarda l'importo capitale, in prima istanza, con qualsiasi e tutti i pagamenti effettuati dall'Obbligato (le "Riscossioni dei Crediti") relativamente ai seguenti importi: (i) dall'ammontare dei crediti futuri che si prevede diventino pagabili dalle Lire 13.000 miliardi (Euro 6.713 milioni), appostati dalla Legge Finanziaria per il 2000 per ridurre i Disavanzi delle Regioni (i "Fondi per la Sanità"), dall'Obbligato a favore del Debitore in relazione alla Assegnazione alla Regione Lazio, che si prevede sia pari a Lire [2.192] miliardi (Euro [1.132] milioni); e (ii) dall'ammontare dei crediti che sono o sono stati assegnati al Debitore e che devono essere pagati dall'Obbligato al Debitore con i Fondi per la Sanità (i "Crediti");
- D) l'articolo [6.1] del Contratto di Finanziamento stabilisce che il Debitore, alla Data del Lancio o prima della Data del Lancio, come autorizzato dalla delibera n. [...] del [...] della Giunta della Regione Lazio e sulla base dell'Accordo di Tesoreria, stipulerà un Mandato Irrevocabile di Pagamento con il Tesoriere Regionale e con il Finanziatore, ai sensi del quale il Debitore conferirà irrevocabilmente al Tesoriere Regionale l'incarico di (i) trasferire sul Conto di Riscossione tutte le Riscossioni dei Crediti fino ad un importo equivalente all'importo globale in linea capitale dei Titoli emessi, e (ii) di accantonare determinati importi prelevati dai fondi disponibili del Debitore al fine di pagare qualsiasi Importo Mancante sul Conto di Riscossione in conformità alla clausola 6.3. del Contratto di Finanziamento;
- E) l'articolo 3.3 del Contratto di Finanziamento stabilisce che la Banca presso cui è aperto il Conto di Riscossione dovrà ricevere istruzioni dal Finanziatore per consegnare al Debitore, al Gestore di Cassa e al Tesoriere Regionale una dichiarazione dei guadagni e del cassa accreditato sul Conto di Riscossione, tra l'altro, alle 10.00 orario di Roma alla Prima Data di

1

me &

Pagamento dell'Importo Mancante e alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante, anche mediante messaggio SWIFT;

F) l'articolo [6.3] del Contratto di Finanziamento stabilisce che alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante e alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante, il Debitore depositerà, con valuta alla relativa Data di Rimborso, il relativo Importo Mancante nel Conto di Riscossione, detratto qualsiasi importo che dovesse aver ricevuto dall'Obbligato e dovesse aver pagato nel Conto di Riscossione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1. Il Tesoriere Regionale dovrà:
- (i) trasferire sul Conto di Riscossione tutte le Riscossioni dei Crediti fino ad un importo equivalente all'importo globale in linea capitale dei Titoli emessi a partire dalla Data di Erogazione, e
- (ii) accantonare determinati importi prelevati dai fondi disponibili del Debitore al fine di pagare qualsiasi Importo Mancante sul Conto di Riscossione in conformità alla clausola 6.3. del Contratto di Finanziamento alla Prima Data di Pagamento dell'Importo Mancante ed alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Mancante.
- 2. Il presente Mandato Irrevocabile di Pagamento non limiterà:
- (i) il diritto del Debitore di sostituire il Tesoriere Regionale in qualsiasi momento, a condizione, tuttavia, che la sostituzione del Tesoriere Regionale non divenga effettiva fino a quando il Tesoriere Regionale sostituto non sia stato vincolato dai termini del Mandato Irrevocabile di Pagamento o sia stato concluso un nuovo Mandato Irrevocabile di Pagamento negli stessi termini e condizioni del Mandato Irrevocabile di pagamento, e
- (ii) la facoltà del Finanziatore di cedere in garanzia in favore dei portatori dei Titoli i suoi diritti ed interessi nel Mandato Irrevocabile di Pagamento.

Dy.

rue J

- 3. Il presente Mandato Irrevocabile di Pagamento è condizionato al ricevimento da parte del Debitore dell'erogazione del Finanziamento da parte del Finanziatore e quindi non produrrà alcun effetto finché il Finanziamento non sarà erogato.
- 4. Il presente Mandato Irrevocabile di Pagamento rimarrà valido e vincolante fino alla Data di Rimborso della Tranche 2 o tale data anteriore in caso di pagamento anticipato o di risoluzione anticipata ai sensi delle previsioni del Contratto di Finanziamento.
- 5. Nessun costo o corrispettivo aggiuntivo verrà pagato dal Debitore al proprio Tesoriere Regionale in relazione al presente Mandato Irrevocabile di Pagamento.
- 6. Il presente Mandato Irrevocabile di Pagamento viene firmato dal Finanziatore al fine di rendere irrevocabile il mandato di pagamento a proprio favore.
- 7. Il presente Mandato Irrevocabile di Pagamento è retto da e deve essere interpretato in base alle leggi della Repubblica Italiana.
- 8. Le controversie relative al presente atto saranno demandate alla sola ed esclusiva giurisdizione e competenza delle Corti di Roma e le parti del presente atto rinunziano irrevocabilmente a qualunque eccezione che potessero avere attualmente o nel futuro in relazione a tali Corti e convengono di non eccepire che una tale corte non è un foro opportuno o corretto.

Regione Lazio	Banca di Roma S.p.A. nella sua qualità di			
	Tesoriere Regionale			
:	:			
Cartesio S.r.l.	STIVZI			

De rue A

Allegato 4

[Ordine dei pagamenti relativi all'operazione di cartolarizzazione]

A) PAGAMENTI DAL CONTO DI RISCOSSIONE

- (i) Gli importi a credito del Conto di Riscossione saranno utilizzati come segue:
 - a) Come primo pagamento e dopo aver detratto un importo pari all'importo capitale di tutti i Titoli in essere verrà effettuato un pagamento a favore della Regione Lazio ai sensi del Contratto di Finanziamento il 15 e l'ultimo giorno di calendario di ciascun mese (a partire dalla Data di Emissione) pari all'importo che risulterà a credito del Conto di Riscossione;
 - b) Come secondo pagamento verranno effettuati i pagamenti alla Data di Scadenza rilevante di qualsiasi importo dovuto a titolo di capitale a detta Data di Scadenza in relazione ai Titoli;
 - c) Come terzo pagamento verrà pagato alla Regione Lazio in coincidenza di ciascuna Data di Scadenza qualsiasi importo residuo sul Conto di Riscossione ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (ii) Gli importi a credito del Conto Interessi e Spese saranno utilizzati come segue:
 - a) Come primo pagamento sarà effettuato il pagamento pro-rata delle spese del Fiduciario maturate e non pagate a detta Data di Pagamento Interessi;
 - b) Come secondo pagamento sarà effettuato il pagamento pro-rata delle Spese di Gestione maturate e non pagate a detta Data di Pagamento Interessi ed il pagamento degli importi dovuti alla Controparte di Swap ai sensi del Contratto di Swap;
 - c) Come terzo pagamento sarà effettuato il pagamento pro-rata delle Spese Straordinarie maturate e non pagate a detta Data di Pagamento Interessi;
 - d) Come quarto pagamento sarà effettuato il pagamento pro-rata di qualsiasi Interesse sui Titoli dovuto a detta Data di Pagamento Interessi;
 - e) Come quinto pagamento ed esclusivamente alla Data di Rimborso della Tranche 2 sarà effettuato il pagamento di qualsiasi importo residuo dopo il rimborso integrale di tutti i Titoli esistenti sul Conto di Riscossione, secondo quanto indicato al precedente punto A(i).

B) PAGAMENTI IN CASO DI ESECUZIONE FORZATA

In caso di Esecuzione Forzata si seguirà il seguente ordine di pagamenti:

- a) Come primo pagamento sarà effettuato quello di qualsiasi Spesa non pagata del Fiduciario;
- b) Come secondo pagamento il pagamento pro-rata delle Spese di Gestione non pagate ed il pagamento degli importi dovuti alla Controparte di Swap, ai sensi del Contratto di Swap;
- c) Come terzo pagamento il pagamento pro-rata delle Spese Straordinarie non pagate;
- d) Come quarto pagamento il pagamento pro-rata di qualsiasi interesse sui Titoli;
- e) Come quinto pagamento il pagamento di qualsiasi importo capitale sui Titoli;
- f) Come sesto pagamento alla Regione Lazio, ai sensi del Contratto di Finanziamento.

52

P

ml

X

Q

Ow

Allegato 5

Titoli Idonei

Ogni titolo di debito od altro strumento finanziario emesso da, o il cui pagamento tempestivo è garantito da, un Governo di un Paese, entità sovranazionali od enti locali, che abbia almeno un rating sul lungo termine rilasciato rispettivamente da Moody's Investment Service e Fitch IBCA, ed una scadenza non successiva al terzo Giorno Lavorativo precedente la Data di Rimborso della Tranche 1 e della Tranche 2 a seconda del caso.

207/stragiudiziale/contratti/varie/loanagreementLazio con modifiche slb

Dy

rue &

Ropemaker Place

020 7573 8839

ALL.B

ALLES, aria DELIE, N. ... DEL 1 6 GEN. 2001

Merrill Lynch International Limited

25 Ropemaker Street London EC2Y 9LY Telephone: 020 7628 1000 Direct: 020 7867 3608 Telex: 8811047 MERLYN G

bw

RS Merrill Lynch

Regione Lazio

Dr. Guido Magrini Direttore Finanza Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma

Fax 06-51684245

Londra, 12 Gennaio 2001

Egr. Dott. Magrini,

in vista delle prossime decisioni della Giunta Regionale in merito all'operazione di cartolarizzazione dei trasferimenti statali a copertura dei deficit sanitari, Le rimettiamo con la presente una nota sulle spese dell'operazione.

Le spese complessive dell'operazione ammontano nel complesso a ca. Lire 2.700 milioni, equivalenti a ca. Euro 1.390.000:

		Iniziali		Annuali		Totale
1	GBP	USD	П	GBP	USD	m
Legali Linklaters Chiomenti Beltramo	250,000		350,000,000 458,800,000			825,000,000 350,000,000 458,800,000
Agenzie di Rating Moody's Fitch		125,000 75,000			35,000	429,195,000 165,000,000
Roadshow	45,000					148,500,000
Printing	10,000					33,000,000
Chase cash manager/tru	 stee/banca (depositaria				116,000,000
SPV	<u> </u>			16,000		158,400,000
Totale						2 595 005 000



33,000,000 116,000,000 158,400,000 2,683,895,000 In considerazione dell'importanza dell'operazione, e del ruolo preminente che la Regione Lazio rappresenta per la Merrill Lynch, siamo in grado di comunicarLe che il tetto massimo di spesa a carico della Regione può essere definito in Euro 1.000.000, restando a carico della scrivente le spese eccedenti tale importo.

1. Spese per il road-show

Come concordato, prevediamo di poter realizzare il road-show preliminare al lancio dell'emissione nella settimana del 22 p.v.

Intenderemmo organizzare il road-show sulle principali piazze finanziarie europee, ancora da definire, indicativamente Roma, Milano, Parigi, Francoforte, Barcellona, Amsterdam, Dublino e Londra. Prevediamo che il road-show prenda l'intera settimana indicata e auspichiamo la partecipazione di una delegazione della Regione composta dall'Assessore Augello, da Lei e da altri due rappresentanti della Regione, oltre a rappresentanti della Merrill Lynch.

Il costo stimato del road-show è indicativamente di Lire 148 milioni.

2. Spese legali

Come noto, in seguito ai contatti intervenuti con le autorità centrali, si sono ulteriormente approfondite tematiche specifiche, quali quelle connesse alle modalità legali di ricorso sulla Regione, al coefficiente di ponderazione da applicare ai titoli, all'effetto dell'operazione sui parametri di deficit e debito pubblico nell'ambito del Patto di Stabilità. I relativi approfondimenti dei pareri legali, per un costo complessivamente pari a ca. Lire 1.630 milioni, sono così suddivisi:

- Linklaters Lire 825.000.000
- > Studio Chiomenti Lire 350.000.000
- Studio Beltramo Lire 459.000.000.



3. Spese banca depositaria

La Chase Manhattan Bank è stata individuata quale banca per svolgere le attività di cash manager, trustee e banca depositaria. Il relativo compenso è pari a ca. Lire 116 milioni per il triennio di esistenza dei titoli.

4. Spese rating

La operazione sarà assistita da rating emessi da Moody's e Fitch. I relativi compensi, validi per l'intero triennio di esistenza dei titoli, ammontano rispettivamente a 429 e 165 milioni, per un totale di 594 milioni.

5. Spese stampa prospetti informativi

La stampa dei prospetti informativi da distribuire agli investitori prevede un costo di ca Lire 33 milioni.

6. Spese gestione Cartesio

Infine Le specifichiamo che una stima delle spese annue della gestione amministrativa della società Cartesio specificatamente dedicate all'operazione della Regione Lazio ammonta a Lire 158 milioni per il triennio in essere.

Cordiali saluti

Andrea Giordani

D,